

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1149

"Conversione in legge del
decreto-legge 31 ottobre 2013,
n. 126, recante misure
finanziarie urgenti in favore
di regioni ed enti locali ed
interventi localizzati nel
territorio"

novembre 2013
n. 77



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1149**

"Conversione in legge del
decreto-legge 31 ottobre
2013, n. 126, recante misure
finanziarie urgenti in favore
di regioni ed enti locali ed
interventi localizzati nel
territorio"

novembre 2013
n. 77

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	21
Articolo 1, comma 1 <i>(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 1, commi 2 e 3 <i>(Trasporto ferroviario della Regione Campania)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 1, comma 4 <i>(Fondo di rotazione per anticipazioni di cassa alla regione Campania per il finanziamento del piano di rientro)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 1, comma 5 <i>(Gestione commissariale di Roma Capitale)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 1, comma 6 <i>(Addizionale comunale IRPEF di Roma Capitale)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 1, comma 7 <i>(Misure finanziarie urgenti)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 1, comma 8 <i>(Misure finanziarie urgenti)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 1, comma 9 <i>(Gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale)</i>	
Scheda di lettura.....	59
La crisi nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma.....	61
Articolo 1, comma 10 <i>(Misure in materia di dissesto idrogeologico)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 1, comma 11 <i>(Interventi di bonifica e risanamento ambientale nel comune di Crotona)</i>	
Scheda di lettura.....	67

Articolo 1, commi 12-14 <i>(Riequilibrio di bilancio negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 1, comma 15 <i>(Somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 1, commi 16 e 17 <i>(Comunicazioni concernenti i debiti delle amministrazioni pubbliche)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 1, comma 18 <i>(Revisori delle società partecipate dagli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 1, comma 19 <i>(Esercizio dell'attività di revisore legale)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 1, comma 20 <i>(Fondo sperimentale di riequilibrio delle province)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 2, commi 1 e 2 <i>(Indennizzo per i danni subiti da imprese di lavori strategici)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 2, comma 3 <i>(ANAS)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 2, comma 4 <i>(Ferrovie - Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 2, commi 5 e 6 <i>(Servizi ferroviari in Sicilia e Valle d'Aosta)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 2, commi 7 e 8 <i>(Carta acquisti)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 2, commi 9-11 <i>(Semplificazioni in materia di immobili pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	107

Articolo 2, commi 12-15 <i>(Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 2, comma 16 <i>(Riassegnazione di somme allo stato di previsione del MIBACT)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 2, comma 17 <i>(Contributo in favore della società Italia Lavoro S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 2, comma 18 <i>(Imposte sui prodotti da fumo)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 2, commi 19 e 20 <i>(Imposta di sbarco nelle isole minori)</i>	
Scheda di lettura.....	121

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, comma 1

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili)

L'**articolo 1 al comma 1** prevede che - nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 - gli enti che attuano la sperimentazione concernente tra l'altro l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 242 e 243 del TUEL concernenti l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari ed il loro assoggettamento ad appositi controlli.

Articolo 1, commi 2 e 3

(Trasporto ferroviario della Regione Campania)

I **commi 2 e 3** recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania. Sono attribuiti (comma 2) al Commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale; inoltre è individuato il finanziamento della struttura di supporto del Commissario, il quale potrà richiedere anticipazioni finanziarie, fino all'approvazione del piano di rientro. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale.

Articolo 1, comma 4

(Fondo di rotazione per anticipazioni di cassa alla regione Campania per il finanziamento del piano di rientro)

L'**articolo 1 al comma 4** sopprime il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario - finalizzato al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro - istituendo in suo luogo un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Articolo 1, comma 5
(Gestione commissariale di Roma Capitale)

L'**articolo 1 al comma 5** autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

Articolo 1, comma 6
(Addizionale comunale IRPEF di Roma Capitale)

L'**articolo 1 al comma 6** consente al comune di Roma Capitale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Articolo 1, comma 7
(Misure finanziarie urgenti)

Il **comma 7** rientra tra le disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese. Il secondo periodo esclude il predetto contributo - attribuito al comune di Milano - dalle entrate finali dell'ente, considerate ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013.

Al relativo onere si fa fronte attingendo in parte dal Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, in parte dalle risorse per l'assunzione del personale civile proveniente da organismi militari della Comunità atlantica, in parte dagli aumenti dell'aliquota di accisa.

Articolo 1, comma 8
(Misure finanziarie urgenti)

Il **comma 8** proroga al 31 dicembre 2016 la disposizione che consente assunzioni di personale a tempo determinato, necessario per la realizzazione di

opere infrastrutturali essenziali e altre opere previste, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento EXPO Milano 2015. Anche il riferimento ai soggetti beneficiari della previsione è modificato: alle società *in house* degli enti locali soci di EXPO s.p.a. si aggiungono ora anche gli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale.

Articolo 1, comma 9

(Gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale)

L'**articolo 1, comma 9**, destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo, nonché 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse del Fondo per la riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle seguenti finalità:

- contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale;
- attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma" e dal programma di lavoro ivi contenuto "Raccolta differenziata".

Articolo 1, comma 10

(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

L'**articolo 1, comma 10**, destina al completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi 2 milioni di euro per il 2014, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione. La copertura dell'onere avviene utilizzando le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo.

Modifica, inoltre, l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009 che, riguardo agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, introduce la possibilità di nominare commissari straordinari, estendendo di tre anni il termine entro il quale possono essere nominati i suddetti commissari delegati. *Si segnala che identica disposizione è contenuta nell'articolo 5, comma 1 del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), AS 1120, in corso di esame al Senato.*

Il comma 10 dell'articolo 1 in esame dispone, poi, la compensazione degli effetti finanziari, derivanti dall'attuazione sia del comma 9, lettera a) - relativo ad una parte del finanziamento per la situazione di crisi nella gestione dei rifiuti nella provincia di Roma - sia del presente comma, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 .

Articolo 1, comma 11

(Interventi di bonifica e risanamento ambientale nel comune di Crotona)

L'**articolo 1, comma 11**, dispone l'assegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013) per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotona, con priorità nell'area archeologica Kroton. Demanda, inoltre, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la nomina di un Commissario Straordinario, l'individuazione delle attività e la quantificazione del compenso dello stesso.

Articolo 1, commi 12 -14

(Riequilibrio di bilancio negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti)

L'**articolo 1 ai commi da 12 a 14** consente agli enti con più di 60.000 abitanti che abbiano adottato misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione di organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, di raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e degli organismi partecipati e comunque entro tre anni.

Articolo 1, comma 15

(Somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata)

Il **comma 15** modifica la disciplina a regime sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Tale modifica - come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto - è connessa alla recente sentenza della Corte costituzionale n. [186](#) del 3-12 luglio 2013, la quale ha dichiarato illegittime le norme transitorie che ponevano, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate.

Articolo 1, commi 16 e 17

(Comunicazioni concernenti i debiti delle amministrazioni pubbliche)

L'**articolo 1 ai commi 16 e 17** prevede che a decorrere dal 30 aprile 2014 le amministrazioni pubbliche, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, debbano comunicare:

- l'importo dei singoli debiti;
- il numero identificativo e la data di emissione della fattura nonché il codice fiscale ovvero la partita IVA del creditore;
- la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
- l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni devono altresì comunicare, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei predetti crediti.

Articolo 1, comma 18

(Revisori delle società partecipate dagli enti locali)

L'**articolo 1 al comma 18** prevede che, nelle società non quotate controllate da enti locali e nelle aziende speciali, il primo rinnovo dell'organo interno di controllo avvenga, limitatamente ai revisori dei conti indicati del soggetto pubblico, tramite estrazione da un apposito elenco in cui sono inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Articolo 1, comma 19

(Esercizio dell'attività di revisore legale)

L'**articolo 1 al comma 19** consente l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione

all'esercizio della revisione legale, in base della disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992.

Articolo 1, comma 20

(Fondo sperimentale di riequilibrio delle province)

L'**articolo 1 al comma 20** individua per l'anno 2013 le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, confermando - in caso di mancata delibera in Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 5 novembre 2013 - i criteri già adottati per l'anno 2012; si rimette ad un decreto interministeriale la ricognizione delle somme da ripartire. Si stabilisce altresì che le riduzioni previste per effetto della *spending review* siano effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al decreto.

Articolo 2, commi 1 e 2

(Indennizzo per i danni subiti da imprese di lavori strategici)

L'**articolo 2, ai commi 1 e 2**, autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione delle opere.

Articolo 2, comma 3

(ANAS)

Il **comma 3** consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

Articolo 2, comma 4

(Ferrovie - Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016)

Il **comma 4** autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento.

Articolo 2, commi 5 e 6
(Servizi ferroviari in Sicilia e Valle d'Aosta)

Il comma 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.

Il comma 6 dispone il pagamento diretto, da parte della Regione Valle d'Aosta a Trenitalia S.p.A., del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società, escludendo il corrispettivo annuo dal patto di stabilità interno, fino alla piena attuazione del trasferimento alla regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale.

Articolo 2, commi 7 e 8
(Carta acquisti)

I **commi 7 e 8** concernono la cosiddetta carta acquisti.

Il **comma 7** reca uno stanziamento in materia, pari a 35 milioni di euro per il 2013.

Ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati definiti i contingenti per l'applicazione della disciplina previgente in materia pensionistica.

In base al successivo **comma 8**, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

Articolo 2, commi 9- 11
(Semplificazioni in materia di immobili pubblici)

L'**articolo 2 ai commi da 9 a 11** reca norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare il **comma 9** è diretto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi

rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni; il **comma 10**, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il **comma 11** agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica.

Articolo 2, commi 12-15

(Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)

L'**articolo 2 ai commi da 12 a 15** è diretto ad assicurare il mantenimento del c.d. Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993. Viene quindi disciplinata la composizione del Comitato (formato dal direttore generale del Tesoro e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza), prevedendo altresì la durata dell'incarico - triennale - e la sua gratuità.

Articolo 2, comma 16

(Riassegnazione di somme allo stato di previsione del MIBACT)

Il comma 16 fa confluire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo le risorse non impegnate giacenti sulle contabilità speciali individuate dal medesimo articolo 11, comma 9, nonché presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale del settore dei beni culturali al fine del successivo utilizzo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in una situazione di carenza di liquidità.

Articolo 2, comma 17

(Contributo in favore della società Italia Lavoro S.p.A.)

Il **comma 17** attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura.

Articolo 2, comma 18
(Imposte sui prodotti da fumo)

L'**articolo 2 al comma 18** consente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di modificare le aliquote di accisa e di imposta di consumo sui prodotti da fumo e loro succedanei, nella misura massima dello 0,7 per cento, al fine di riequilibrare l'incidenza dei rispettivi carichi fiscali.

Articolo 2, commi 19 e 20
(Imposta di sbarco nelle isole minori)

L'**articolo 2 ai commi 19 e 20** modifica la disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali: in particolare si incrementa la misura massima dell'imposta (portata a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e si ampliano le finalità a cui può essere destinata agli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».

L'**articolo 1 al comma 1** prevede che - nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 - gli enti che attuano la sperimentazione concernente tra l'altro l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 242 e 243 del TUEL concernenti l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari ed il loro assoggettamento ad appositi controlli.

Più in dettaglio, il **comma 1** novella l'articolo 9 del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#), inserendovi due nuovi commi (9-bis e 9-ter).

Si ricorda che il citato articolo 9 del decreto legge n. 102 del 2013, reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile. In particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti. Dispone poi alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, prevede che esse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità 2013. Stabilisce infine, come modificato dalla Camera, termini per l'approvazione del rendiconto degli enti territoriali in sperimentazione.

Si rammenta inoltre che, emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede all'articolo 36, ai fini di una corretta entrata a regime della nuova disciplina contabile per gli enti

territoriali dallo stesso recata, una fase sperimentale biennale per gli anni 2012 e 2013, decorsa la quale il nuovo sistema avrebbe avuto applicazione. Il decreto dispone conseguentemente, all'articolo 38, che i nuovi principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali (recati dal Titolo I del decreto legislativo¹¹), con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione annuale di competenza e cassa e della classificazione per missioni e programmi, si dovessero applicare a decorrere dal 2014.

Il nuovo comma 9-*bis* dell'articolo 9 citato prevede che per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti, rispettivamente, l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari ed i relativi controlli¹ ed i controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti locali dissestati e gli altri enti².

Il nuovo comma 9-*ter* stabilisce che per i medesimi enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 14 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#)³, dedicato al riaccertamento dei residui all'avvio della sperimentazione, individua tra l'altro le modalità con cui, nel primo esercizio di sperimentazione, gli enti che adottano la contabilità finanziaria provvedono al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi.

¹ La norma prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi (fissati con DM) dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

² L'articolo 243 citato prevede, in estrema sintesi, che gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.

³ *Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Articolo 1, commi 2 e 3
(Trasporto ferroviario della Regione Campania)

2. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;

b) il comma 6-*quater* è sostituito dal seguente: «6-*quater*. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-*ter*, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità

operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-*bis*. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

3. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

Il comma 2 novella (si veda il testo a fronte in allegato alla presente scheda) l'articolo 16, del decreto-legge [83/2012](#)⁴ che ai commi da 5 a 10, delinea una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, per riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania.

⁴ D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, ma tendono a garantire gli obiettivi del piano di rientro in corso di approvazione.

Il menzionato articolo 16, comma 5, prevede che un Commissario *ad acta* effettui, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e che nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, elabori un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9. Il piano della durata massima di 60 mesi, dopo l'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità indicate e all'equilibrio economico delle società, nonché le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro. Il Commissario *ad acta* è stato nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge [78/2010](#)⁵, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge [138/2011](#)⁶, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione.

Il comma 6, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al Commissario *ad acta* nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.

Il nuovo comma 6-bis, esclude l'applicazione delle procedure di deposito presso il registro delle imprese delle decisioni di fusione (Art. 2502-bis C.C.) e di opposizione dei creditori in caso di fusione (Art. 2503 C.C.).

Il comma 6-ter prevede la revoca senza indugio di tutti gli atti da cui derivino incrementi di spesa, rispetto all'anno 2010, adottati dalle società esercenti il trasporto ferroviario regionale successivamente all'adozione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione, se in contrasto con le prescrizioni del Piano o comunque non strettamente necessari al perseguimento dello stesso.

Il comma 6-quater prevede che il commissario *ad acta* possa costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, senza nuovi o maggiori oneri

⁵ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

⁶ D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”.

per la finanza pubblica (tale comma è sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera b del decreto-legge in esame).

Il comma 7 dispone che per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (e quindi fino al 26 giugno 2013, poi prorogato al 31 dicembre 2013 ed ora oggetto di ulteriore proroga dal comma 3, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, al 31 dicembre 2014) non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. Si prevede anche che i relativi debiti insoluti producano, sempre nel periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori. La finalità del comma 7 è quella di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 e l'efficienza e continuità del servizio di trasporto secondo le modalità di cui al comma 6. Ai fini della stipula e della successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di rientro, accordo che in base alla norma dovrà essere sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, il comma 8 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta.

Il comma 9 reca il meccanismo per la copertura finanziaria dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro. In particolare si prevede che la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate), di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, relativa alla definizione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione delle politiche di coesione 2007-2013, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. La disposizione è applicabile nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e subordinatamente all'approvazione dei piani di rientro di cui al comma 5. A decorrere dall'anno 2013 si prevede invece un meccanismo di copertura che consente di destinare al finanziamento del sistema di trasporto regionale su ferro la possibilità di aumento dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF introdotta per porre rimedio alla situazione di disavanzo sanitario della regione Campania.

Il comma 10 provvede infine a differire al sessantesimo giorno successivo all'approvazione dei piani di rientro, i termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle citate società esercenti il trasporto regionale ferroviario.

Il decreto-legge [76/2013](#)⁷ (comma 13) consente alla regione Campania di utilizzare le risorse, pari a 1.452,6 milioni di euro, ricevute come anticipazione per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non utilizzate a tal fine, per la copertura del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale di cui al citato articolo 16, comma 5, del decreto-legge 83/2012, per quella parte di oneri non finanziati dalle risorse:

⁷ Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

- di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge 83/2012, cioè le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009) che la Regione Campania può utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e subordinatamente all'approvazione dei piani di rientro;
- del “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario”, istituito dal comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge [174/2012](#)⁸, per la parte destinata alla regione Campania; il Fondo, dotato di 50 milioni di euro, è finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria. Una modifica recata dall'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 76/2013, include nelle finalizzazioni del Fondo il finanziamento dei piani di rientro.

Il decreto-legge 76/2013 (comma 14) dispone sull'utilizzo da parte della Regione Campania delle risorse non impiegate per il pagamento dei debiti; il prestito verrà erogato alla Regione Campania, solo a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Il comma 15 dispone infine, per la Regione Campania, la maggiorazione delle aliquote di IRAP e IRPEF, a decorrere dal 2014, al pari delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. Il conseguente maggiore gettito fiscale dovrà essere finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti erogati per il pagamento dei debiti della regione e degli enti del Servizio sanitario regionale della Campania e in via residuale all'ammortamento del prestito finalizzato al piano di rientro dai disavanzi nel settore dei trasporti.

Il comma 2, lettera a) aggiunge un nuovo comma *5-bis*, al menzionato articolo 16, del decreto-legge 83/2012, in base al quale, ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di:

- rimodulazione dei servizi;
- applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard:
 - individuati sulla base del mercato;
 - omogenei a livello nazionale;
 - che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali;
- fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km;
- fissazione delle tariffe aziendali;
- definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.

⁸ Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.

L'articolo 37 del decreto-legge [201/2011](#)⁹ attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti i compiti di definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori.

Il comma 2, lettera b) sostituisce il comma *6-quater* che consente al Commissario di costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il nuovo testo impone al Commissario la costituzione della struttura di supporto e ne individua il finanziamento con le risorse, prima menzionate, rivenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 16, comma 9, del decreto-legge 83/2012) e dal Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario (articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 76/2013).

Il comma 2, lettera c) inserisce un nuovo comma *9-bis* che consente al Commissario di richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo (articolo 16, comma 9, del decreto-legge 83/2012) e del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario (articolo 1, comma *9-bis*, del decreto-legge 174/2012):

- nelle more dell'approvazione dei piani di rientro (articolo 16, comma 5, del decreto-legge 83/2012);
- al fine di garantire la continuità aziendale;
- finalizzate alle spese strettamente necessarie:
 - a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale;
 - alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

Si rileva che il riferimento al “servizio di trasporto pubblico locale” non sembra conferente con l’oggetto della normativa descritta, che si riferisce al trasporto regionale su ferro, come evidenziato dalla rubrica.

Il comma 3 novella l'articolo 1, comma 177, della legge di stabilità 2013 ([228/2012](#)) prorogando dal 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014, l'applicabilità dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 86/2012, in base al quale, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Commissario *ad acta* per riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania e garantire l'efficienza e continuità del servizio di trasporto,

⁹ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.

non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. Si prevede anche che i relativi debiti insoluti producano esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori.

Articolo 1
(Misure finanziarie urgenti)

Comma 2

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 16 <i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
5. Il Commissario <i>ad acta</i> nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei debiti	5. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 16	
<i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e delle società capogruppo. Nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette società, nonché le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro.</p>	<p>5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche</p>

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 16 <i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.
6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente e con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.	6. <i>Identico.</i>
6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.	6-bis. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 16 <i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle società di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso.</p>	<p>6-ter. <i>Identico.</i></p>
<p>6-quater. Per le attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario può costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.</p>
<p>7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 e l'efficienza e continuità del servizio di trasporto secondo le modalità di cui al comma 6, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 16	
<i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.	
8. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta per la stipula e la successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di cui al comma 5, sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione.	8. <i>Identico.</i>
9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania può utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata	9. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 16	
<i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento automatico è destinato alla ulteriore copertura del piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno, per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in cui si verificano i presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle misure fisse ivi previsto è raddoppiato. Il Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico.</p>	<p>9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del</p>

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 16 <i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.
(...)	(...)

Articolo 1
(Misure finanziarie urgenti)

Comma 3

Legge 24 dicembre 2012, n. 228	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario <i>ad acta</i> di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.	177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario <i>ad acta</i> di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2014 .
(...)	(...)

Articolo 1, comma 4

(Fondo di rotazione per anticipazioni di cassa alla regione Campania per il finanziamento del piano di rientro)

4. All'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente: «9-*bis*. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;

b) al comma 9-*ter*, le parole «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-*bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo

massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti «sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-*bis* in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa»;

c) al comma 9-*quater* le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione Campania»;

d) al comma 9-*sexies* le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;

e) al comma 9-*septies*, le parole «di cui al comma 9-*bis*» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

L'articolo 1 al comma 4 sopprime il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario - finalizzato al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro - istituendo in suo luogo un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Più in dettaglio, il **comma 4** reca novelle all'articolo 1 del [decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#)¹⁰, in particolare ai commi da *9-bis* a *9-septies*, con cui sono state recate disposizioni per le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria.

Si ricorda che i commi da *9-bis* a *9-septies* citati recano nel testo previgente una serie di disposizioni indirizzate alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria previsto all'articolo 14, comma 22, del D.L. [n. 78 del 2010](#), per le regioni in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2009.

Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria previsto all'articolo 14, comma 22, citato, sono quelle in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, così dispone il comma 19 del medesimo articolo 14.

In particolare, la **lettera a)** del comma in esame novella il comma *9-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, sopprimendo il «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario» (avente una dotazione di 50 milioni di euro e finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria ovvero, per la regione Campania, al finanziamento del piano di rientro) e, contemporaneamente, istituendo (nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro.

La dotazione del nuovo fondo resta di 50 milioni di euro.

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 16 del [decreto-legge n. 83 del 2012](#)¹¹ ha previsto - in estrema sintesi - che il Commissario *ad acta* nominato per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, effettui una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e delle società capogruppo e, successivamente, elabori un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il piano di rientro dovrà individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette società, nonché le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro.

¹⁰ *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.*

¹¹ *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

La **lettera b)** del comma in esame novella il comma *9-ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, demandando ad un DPCM (su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-regioni), la definizione delle modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma precedente in un periodo massimo di 10 anni.

Dal momento che l'anticipazione in parola è concessa alla sola regione Campania, non è più prevista, pertanto, l'individuazione con il DPCM dei criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascuna regione.

Analogamente, le modifiche apportate dalle **lettere c), d) ed e)** rispettivamente ai commi *9-quater*, *9-sexies* e *9-septies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, rivestono funzione di coordinamento, in relazione al nuovo Fondo di rotazione come istituito dal comma *9-bis*.

Si riporta qui di seguito il testo a fronte delle novelle apportate dal testo in esame all'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174	
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012</i>	
Articolo 1	
<i>Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per</p>	<p>9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p>

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174	
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012</i>	
Articolo 1	
<i>Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p>	
<p>9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per</p>	<p>9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa.</p>

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174	
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012</i>	
Articolo 1	
<i>Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
abitante e della disponibilità annua del Fondo.	
9- <i>quater</i> . Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9- <i>bis</i> e 9- <i>ter</i> , si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9- <i>bis</i> è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.	9- <i>quater</i> . Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9- <i>bis</i> e 9- <i>ter</i> , si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9- <i>bis</i> è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalla regione Campania .
9- <i>quinquies</i> . Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.	9- <i>quinquies</i> . <i>Identico</i> .
9- <i>sexies</i> . In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9- <i>bis</i> e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9- <i>bis</i> , da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9- <i>ter</i> .	9- <i>sexies</i> . In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9- <i>bis</i> e seguenti, alla regione Campania , in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9- <i>bis</i> , da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9- <i>ter</i> .
9- <i>septies</i> . Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9- <i>bis</i> , per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del	9- <i>septies</i> . Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174	
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012</i>	
Articolo 1	
<i>Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.	avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
(...)	(...)

Articolo 1, comma 5
(Gestione commissariale di Roma Capitale)

5. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con

partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni».

L'**articolo 1** al **comma 5** autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

Più in dettaglio, il **comma 5** interviene al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della [legge 23 dicembre 2009 n. 191](#) (*legge finanziaria 2010*), inserendovi alcuni periodi.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 7, del [D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), ha inserito all'articolo 2 della legge finanziaria 2010 il citato comma 196-*bis*, che nel suo ultimo periodo autorizza il nuovo Commissario straordinario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-*bis*, del [D.L. n. 2 del 2010](#), ad accertare, con propri provvedimenti, le eventuali ulteriori partite debitorie e creditorie della gestione commissariale, rispetto alla rilevazione già certificata nel documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del [D.L. n. 78 del 2010](#) (legge n. 122 del 2010), concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, approvato con effetti decorrenti dalla data del 29 dicembre 2010.

Si rammenta inoltre che con l'articolo 78, comma 1, del [D.L. n. 112 del 2008](#) il Sindaco del comune di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e di predisporre e attuare il piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune. Il piano di rientro è stato approvato con [D.P.C.M. 5 dicembre 2008](#). Successivamente il D.L. n. 2 del 2010 (articolo 4, comma 8-*bis*) ha modificato il citato articolo 78 del D.L. n. 112 del 2008 al fine di evitare che il Commissario straordinario dovesse necessariamente essere il Sindaco del Comune stesso.

Nel D.L. n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 13-*bis*) è stato previsto che il nuovo Commissario di Governo proceda all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del Comune di Roma aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili.

L'accertamento definitivo del debito del Comune di Roma, previsto dal citato comma 13-*bis*, è stato effettuato con il Documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo concernente l'accertamento del debito alla data del 30 luglio 2010.

La norma in esame interviene anzitutto autorizzando il Commissario straordinario del Governo ad inserire nella massa passiva di cui al predetto documento le eventuali ulteriori partite debitorie (individuate con determinazioni dirigenziali) rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro.

In secondo luogo si consente a Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al citato documento, verso le società partecipate anche mediante compensazione con partite a debito inserite nella massa passiva. Di conseguenza, si autorizza Roma Capitale ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti.

Inoltre, si autorizza il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del [decreto-legge n. 154 del 2008](#), e trasferite alla gestione commissariale.

L'articolo 5 citato ha disposto la riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Il comma 3 in particolare ha disposto che le risorse assegnate a singoli comuni con la citata delibera CIPE, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 (anticipazione al comune di Roma per i mancati introiti di natura tributaria) ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; ha previsto altresì, a decorrere dall'anno 2010, di riservare prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili.

Gli importi che derivano dall'applicazione dei suddetti periodi aggiunti al comma 196-*bis*:

- possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014;
- non sono considerati tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014.

Articolo 1, comma 6
(Addizionale comunale IRPEF di Roma Capitale)

6. All'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è inserito il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14,

lettera *b*), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.».

L'**articolo 1 al comma 6** consente al comune di Roma Capitale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Più in dettaglio, il **comma 6** inserisce un nuovo comma 18-*bis* all'articolo 14 del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), prevedendo che l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita al comune di Roma ai sensi del precedente comma 14, lettera *b*), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale previsto dall'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#).

La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998¹² ha stabilito, in termini generali, che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito appositamente individuato. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Successivamente il comma 14, lettera *b*), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78¹³, ha previsto - in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma - la possibilità di istituire un incremento

¹² Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

¹³ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento¹⁴.

La norma in esame, pertanto, consente a Roma Capitale di superare il limite dello 0,8 per cento all'incremento dell'addizionale comunale previsto dal decreto legislativo n. 360 del 1998, prevedendo che l'incremento sino allo 0,4 per cento che può essere disposto dal comune di Roma ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010 non rilevi ai fini del predetto limite massimo dello 0,8 per cento.

Come ricorda la Relazione, il citato articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, dettando specifiche disposizioni per fronteggiare la situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, ha consentito una deroga al limite dello 0,8% sancito dal D.Lgs. n. 360 del 1998: il comune ha così potuto incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale, deliberata in misura pari a 0,5%, fino al limite massimo dello 0,4%, arrivando, quindi, allo 0,9%.

In termini concreti la norma attribuisce in definitiva al comune di Roma Capitale la possibilità di incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF - attualmente fissata allo 0,9% - di ulteriori 0,3 punti percentuali

La Relazione evidenzia altresì che, poiché l'incremento dello 0,4% è destinato esclusivamente alla copertura dell'indebitamento pregresso, la disposizione in esame consentirebbe al comune di ripristinare la naturale funzione della norma recata dal D.Lgs. n. 360 del 1998, ossia il reperimento delle risorse necessarie alla copertura dei costi per i servizi offerti alla collettività.

¹⁴ La norma prevede in particolare che l'istituzione di tale incremento, congiuntamente all'istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero, operi fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi.

Articolo 1, comma 7
(Misure finanziarie urgenti)

7. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto 9,4 milioni di euro mediante

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge;

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il **comma 7** rientra tra le disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese.

Milano è stata scelta come sede dell'edizione 2015 dal *Bureau International des Expositions* (BIE), convenuto a Parigi il 31 marzo 2008. Tema dell'Esposizione: "*Nutrire il pianeta, energia per la vita*". Sua prevista data di avvio è il 1° maggio 2015. Già prima della deliberazione resa da quel consesso internazionale, Expo 2015 era stata dichiarata 'grande evento' da parte italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2007. La dichiarazione di 'grande evento' apriva la via all'equiparazione con le calamità naturali, ai fini dell'applicazione di procedure emergenziali e poteri d'ordinanza (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 novembre 2001, n. 401: comma con il quale si estendeva ai 'grandi eventi' di competenza del Dipartimento della protezione civile l'applicabilità dell'articolo 5 della legge sulla protezione civile n. 225 del 24 febbraio 1992, relativo appunto allo stato di emergenza ed al connesso potere di ordinanza). Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'evento, intervenne poi l'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, autorizzandone la relativa spesa. Faceva seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 (recante *Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015*), poi integrato da analogo decreto 1° marzo 2010. In tal modo si determinavano le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (tali opere erano indicate analiticamente nell'allegato 1 al citato D.P.C.M. del 2008) così come le opere connesse (relative alla rete metropolitana, viaria, ferroviaria, descritte nell'allegato 2 di quel decreto), con i relativi costi e stanziamenti.

Inoltre si istituivano gli organismi (tra i quali la Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A.) preposti agli interventi per la realizzazione dell'Expo.

La Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A (che fu prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008) è un'azienda di prevalente proprietà pubblica (con capitale sociale fissato in 10,12 milioni di euro), partecipata per il 40 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze; per il 20 per cento dal Comune di Milano; per il 20 per cento dalla regione Lombardia; per il 10 per cento dalla Provincia di Milano; per il 10 per cento dalla Camera di Commercio industria agricoltura ed artigianato di Milano (possono aderire all'azionariato altri enti locali o enti pubblici, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze). La sua *corporate governance* si articola nel consiglio di amministrazione (entro cui siede l'amministratore delegato), nell'assemblea e nel collegio sindacale (oltre al controllo contabile esercitato da una società di revisione, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia). Dalla primavera 2013 (con il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43) è previsto che il Commissario unico, delegato dal Governo, sia titolare di poteri sostitutivi, a fronte di situazioni ostative alla realizzazione delle opere essenziali e connesse o al regolare svolgimento dell'evento, nonché di un potere speciale derogatorio a mezzo di ordinanza. Se configurino deroghe ulteriori rispetto a quelle già vigenti, i provvedimenti derogatori richiedono la previa adozione di una delibera del Consiglio dei ministri, che fissi i limiti (temporali e di ambito normativo, è da intendersi) entro cui il provvedimento agisca.

Sul punto, vale rammentare come già la prima ordinanza di protezione civile avente ad oggetto l'Expo 2015, la n. 3623 emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2007, autorizzava il Commissario delegato, ove necessario, a derogare a più disposizioni vigenti, contenute in quindici leggi statali, in sette leggi regionali, nello Statuto comunale. Tale ordinanza è stata poi integrata con altre, la n. 3840 del 19 gennaio 2010, la n. 3900 del 5 ottobre 2010 e la n. 3901 dell'11 ottobre 2010, con l'indicazione di numerose altre disposizioni vigenti, delle quali era autorizzata la deroga. Il legislatore successivamente intese spezzare la connessione tra poteri provvedimentali in deroga, propri di una gestione emergenziale di protezione civile, e 'grandi eventi', quale consentita dall'articolo 5-*bis*, comma 5, del citato decreto-legge n. 343 del 2001. A tal fine, abrogò quel comma (mediante l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge n. 27 del 2012); tuttavia la legge intese far salva quella connessione per quanto concerne l'Expo 2015, mantenendo fermi gli effetti della dichiarazione di 'grande evento' (resa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2007) e delle conseguenti ordinanze, sopra richiamate, che autorizzavano la deroga di disposizioni vigenti. Così dispone l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, di riordino della protezione civile, come convertito dalla legge n. 100 del 2012.

Il secondo periodo esclude il predetto contributo - attribuito al comune di Milano - dalle entrate finali dell'ente, considerate ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), il saldo finanziario rilevante per il patto di stabilità è calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli

investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita), al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ricorda che disposizioni di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno già erano state introdotte in favore del Comune di Milano (articolo 1, comma 103 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità 2011) ed estese alla Provincia (articolo 2, comma 37 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito dalla legge n. 10 del 2011). Tali previsioni erano valesi per il 2011. Per il 2012, la legge di stabilità aveva previsto, in via straordinaria, l'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità (articolo 33, comma 37 della legge 12 novembre 2011, n. 183). Con l'articolo 46, comma 1-*quinquies* della legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) si prevedeva anche che le azioni indicate nel programma "City Operations" (finalizzato alla realizzazione dell'evento "Expo 2015", approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Milano del 15 giugno 2013) - finanziate con quota parte del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Milano (fino all'80 per cento del gettito medesimo) e le relative spese, finanziate con le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno - non fossero sottoposte ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010 (che reca misure di riduzione della spesa delle P.A. per studi e consulenze, per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per missioni, di formazione, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché il divieto di spese per sponsorizzazioni). In sede di conversione, però il Senato dissentì dall'ulteriore previsione - contenuta nel testo originario del Governo, secondo cui tali risorse non andavano contabilizzate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno del Comune di Milano: per effetto di tale modifica, si fecero pertanto rientrare le azioni e le relative spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno nei vincoli del Patto di stabilità interno.

Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede, quanto 9,4 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La disposizione richiamata ha incrementato il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici di cui all'art. 1, comma 417, della legge finanziaria per il 2007. Quanto 600.000 euro, si provvede poi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge (relativa all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi); infine, quanto ad euro 15 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa).

Nell'arco della scorsa XVI legislatura si sono susseguite varie disposizioni, relative alle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere dell'Expo. L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 autorizzò un finanziamento complessivo nel periodo 2009-2015 di 1.486 milioni di euro (30 milioni per il 2009, 45 milioni per il 2010, 59 milioni per il 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015). A valere sulle risorse così stanziata per il 2009, l'articolo 41, comma 16-*quingiesdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di Expo 2015 S.p.A., fino a un massimo di 4 milioni di euro. Indi l'articolo 54 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2012 (e come novellato dall'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35 del 2012) prevede che per la prosecuzione delle attività della Società per gli anni 2010 e successivi, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, potesse essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore all'11 per cento delle risorse autorizzate dal decreto-legge n. 112 del 2008, per il finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.a. fosse soggetto attuatore, ai sensi del D.P.C.M. 22 ottobre 2008. Ancora il decreto-legge n. 78 del 2010 veniva a prevedere (all'articolo 2, in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio introdotte dalla legge di contabilità n. 196 del 2009) che limitatamente al triennio 2011-2013, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, potessero essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascun stato di previsione della spesa (e che, dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico risultassero conseguiti in misura inferiore a quella prevista, un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, disponesse, con riferimento alle missioni di spesa dei ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario). Intervenne in seguito il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla legge n. 134 del 2012), onde reintegrare l'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 112 del 2008. A tal fine autorizzava (all'articolo 8), per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, la spesa di circa 9 milioni euro per il 2012; 9,6 milioni per il 2013; 8,6 milioni per il 2014; 0,9 milioni per il 2015. Poi la legge di stabilità 2013 citata (legge 24 dicembre 2012, n. 228) venne a disporre (articolo 1, comma 214): "In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge". Può valere rammentare che l'allegato 1 del D.P.C.M. del 22 ottobre 2008, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. del 15 giugno 2012, reca un onere economico totale pari a 2.129,1 milioni di euro, suddivisi in: 1.482 milioni quale finanziamento dello Stato; 159 milioni della regione Lombardia; 159 milioni del Comune; 79,5 della Provincia; 79,5 milioni della Camera di Commercio e 647,1 milioni del Comune, Provincia e Regione. Con l'articolo 46, comma 1-bis della legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) si assegna al Ministero degli affari esteri un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Tale contributo è destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazioni relative alla partecipazione all'Expo 2015, a sostegno della presentazione delle iniziative della cooperazione italiana particolarmente nell'ambito della sicurezza alimentare. La norma fa esplicito riferimento alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*, nell'ambito della quale il contributo viene erogato. La copertura di tale onere è posta, nell'ambito dell'articolo 61, lettere b) e d-bis), a valere, quanto a 1,5 milioni per l'anno 2014, sul fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri, e quanto a 1,5 milioni per l'anno 2015 sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, del D.L. 282/2004).

Articolo 1, comma 8
(Misure finanziarie urgenti)

8. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «le società in house degli enti locali soci di EXPO spa» sono

aggiunte le seguenti: «e gli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale»;

b) le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016,».

Il **comma 8** modifica su due punti una delle disposizioni in favore dell'Esposizione universale di Milano del 2015, introdotte dall'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il comma 2 di quella disposizione consente assunzioni di personale a tempo determinato, necessario per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere previste, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento EXPO Milano 2015. Ora, il termine per esercitare tale possibilità, che in origine era fissato "fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015", con la norma in commento viene modificato: resta il riferimento alla conclusione delle opere, ma la data di scadenza è prorogata al 31 dicembre 2016.

Anche il riferimento ai soggetti beneficiari della previsione è modificato: alle società *in house* degli enti locali soci di EXPO s.p.a. si aggiungono ora anche gli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale.

Va ricordato che, ai fini della realizzazione delle opere di competenza di EXPO, l'art. 4, comma 9, del D.P.C.M. 22 ottobre 2008 (ora sostituito dall'articolo 5, comma 9, del D.P.C.M. 6 maggio 2013), prevede che la Società EXPO 2015 "può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi [...]". In conformità a tale previsione, la Società ha la possibilità di avvalersi - oltre che delle competenze, nonché degli uffici tecnici e amministrativi, di Metropolitane Milanesi S.p.A. e di Infrastrutture Lombarde S.p.A. (v. Corte dei Conti, Determinazione 60/2013 gestione finanziaria dell'Expo 2015 S.p.A. per gli esercizi 2011 e 2012) - anche delle risorse umane degli enti pubblici che, per l'art. 5 del D.P.C.M. 6 maggio 2013 - sono tra i soci della società (il Ministero dell'economia e delle finanze, il comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano, secondo le quote stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze), nonché degli altri enti locali o enti pubblici che, secondo le procedure previste dalla normativa vigente sulle società per azioni, possono aderire

alla EXPO 2015, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per questi ultimi enti, restava però (a differenza delle società *in house*) impossibile effettuare le assunzioni anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e nei limiti delle risorse finalizzate alla realizzazione delle opere, fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente. Considerando comunque che per talune amministrazioni, quali enti di ricerca, o per taluni enti territoriali, sussistono differenziazioni rispetto alle misure di contenimento dettate per la generalità della P.A., tali restrizioni non sono più rese operanti, in virtù della norma in esame, anche per gli enti locali interessati all'EXPO: la precisazione, però, non riguarda in generale tutti gli enti locali di cui alla citata platea di adesione all'Expo, ma solo agli "enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale".

Articolo 1, comma 9

(Gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale)

9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5

milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'**articolo 1, comma 9**, destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998¹⁵, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo, nonché 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse del Fondo per la riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007¹⁶, alle seguenti finalità:

- contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale;
- attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma" e dal programma di lavoro ivi contenuto "Raccolta differenziata", da validare, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e rimodulare.

Si rammenta che il decreto legislativo n. 112 del 1998, all'articolo 10, trasferisce alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto

¹⁵ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

¹⁶ L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal medesimo decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

L'articolo 61, comma 6, del medesimo decreto legislativo stabilisce che le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il decreto legislativo stesso sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 323, della Legge n. 244 del 2007 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi in materia.

Il Protocollo di Intesa "Patto per Roma", è stato firmato il 4 agosto 2012, tra il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma Capitale: con tale protocollo si intende promuovere la realizzazione di un modello di organizzazione tecnica e amministrativa del sistema di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale finalizzato a sviluppare un sistema di raccolta differenziata che raggiunga il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40% entro il 2013, del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro il 2016

Gli strumenti necessari all'incremento della raccolta differenziata sono individuati nel Piano per Roma in un programma di lavoro Raccolta differenziata 2012-2014 che ne definisce gli aspetti operativi e di partenariato pubblico-privato e in un sistema integrato per la gestione del ciclo dei rifiuti che assicuri la piena efficienza degli impianti di tmb (trattamento meccanico biologico).

Per quanto concerne più in generale la disciplina a livello nazionale del sistema di raccolta differenziata, si ricorda che l'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006¹⁷ (c.d. Codice ambientale) stabilisce che deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere tali obiettivi, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga e previa stipula di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

- a) le modalità per conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua;

¹⁷ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo.

Si prevede, inoltre, l'applicazione di un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti di raccolta differenziata.

Le regioni tramite apposita legge possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

La crisi nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma

Il "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, come sopra accennato, è un documento sottoscritto congiuntamente dal Ministro dell'Ambiente *pro-tempore* Corrado Clini, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma, dal Comune di Roma e dal Commissario delegato al superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione alla chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti, prefetto Goffredo Sottile. La suddetta emergenza ambientale era stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011 in base ad una serie di considerazioni, tra cui il previsto esaurimento delle volumetrie residue della discarica di Malagrotta e l'apertura da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione (n. 2011/4021) nei confronti dell'Italia, relativa alla gestione della predetta discarica, ritenuta inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria.

Il 6 settembre 2011 un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha indicato in 36 mesi il tempo necessario per realizzare impianti definitivi alternativi al sito di Malagrotta.

Il 28 dicembre 2011, un'altra ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato un Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nella persona del prefetto di Roma, Sottile.

Successivamente, il 3 gennaio 2013, un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - attuativo dell'articolo 1, comma 358, della legge di stabilità per il 2013 - ha conferito allo stesso dottor Goffredo Sottile la carica di Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria e senza determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso. Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge di stabilità per il 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei poteri e dei compiti attribuiti al Commissario sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti. Il Commissario è stato poi prorogato nel suo incarico dal decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 giugno 2013, che ha spostato il termine al 7 gennaio 2014. Il decreto di proroga ha altresì ribadito e precisato i poteri del Commissario.

In forza delle predette disposizioni il prefetto (ora a riposo) Goffredo Sottile è stato autorizzato, tra l'altro, a realizzare e gestire discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché impianti per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa europea tecnica di settore.

Inoltre il Governo, accanto all'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per mezzo del "Patto per Roma", si è posto quello di una piena utilizzazione degli impianti nel Lazio per il trattamento meccanico biologico (Tmb) e per il recupero energetico dei rifiuti. Pertanto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato un apposito decreto il 25 marzo 2013, integrativo

del citato decreto 3 gennaio 2013. La volontà di assicurare la piena utilizzazione degli impianti per il trattamento meccanico biologico (Tmb) è stata espressa anche nell'articolo 2 del citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 giugno 2013.

Il 6 luglio del 2013 il TAR del Lazio ha accolto una serie di ricorsi riguardanti i poteri del Commissario - che, indirettamente, investono gli atti da lui compiuti nell'esercizio di tali poteri - e ha annullato le norme sui poteri commissariali e sul trattamento meccanico biologico contenute nei decreti ministeriale del 3 gennaio 2013 e del 25 marzo 2013, ma l'attuale Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, si è rivolto al Consiglio di Stato, che il 31 luglio 2013 ha sospeso l'esecuzione della sentenza del TAR appellata e ha rinviato l'udienza di merito al primo trimestre del 2014.

La discarica di Malagrotta è stata definitivamente chiusa a inizio ottobre 2013.

Articolo 1, comma 10
(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

10. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, sono finalizzate risorse nel limite di 2 milioni di euro per il 2014. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 9, lettera a) e del presente comma, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

L'**articolo 1, comma 10**, destina al completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi 2 milioni di euro per il 2014, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione. La relazione che accompagna il disegno di legge in esame precisa che la norma è volta, in particolare, a stanziare le risorse necessarie al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza in relazione alla frana in movimento in località Ivancich nel comune di Assisi. La copertura dell'onere avviene utilizzando le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998¹⁸, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo.

¹⁸ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

Si rammenta che il decreto legislativo n. 112 del 1998 all'articolo 10 trasferisce alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

Il comma 10 dell'articolo 1, in esame, inoltre, modifica l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009 che riguarda agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico - ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico - e introduce la possibilità di nominare commissari straordinari entro tre anni dalla data in vigore del decreto legge suddetto.

La modifica qui in commento è volta ad eliminare tale limite temporale di tre anni con il nuovo limite di sei anni dalla medesima data, estendendo così di tre anni il termine entro il quale possono essere nominati i suddetti commissari delegati. *Si segnala che identica disposizione è contenuta nell'articolo 5, comma 1 del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), AS 1120, in corso di esame al Senato.*

Il comma 10 dell'articolo 1 in esame dispone, poi, la compensazione degli effetti finanziari, derivanti dall'attuazione sia del comma 9, lettera a) - relativo ad una parte del finanziamento per la situazione di crisi nella gestione dei rifiuti nella provincia di Roma - sia del presente comma (effetti che valutata complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015) mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008¹⁹.

L'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1998, di cui si è già detto in precedenza relativamente all'art. 10, co. 1, stabilisce che le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il decreto legislativo stesso sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

Si ricorda che il citato articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, tra l'altro, è volto a permettere la realizzazioni di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico attraverso l'istituzione di Commissari straordinari delegati. Il

¹⁹ D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2008, n. 189.

comma 1 prevede la nomina di commissari straordinari delegati, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, per l'attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale.

La finalità è da rinvenirsi nella particolare urgenza connessa alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

I commissari dovranno essere nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate.

In merito ai compiti dei Commissari delegati essi dovranno, in analogia a quelli del decreto legge 185 citato:

- provvedere all'attuazione degli interventi con opportune azioni di indirizzo e supporto;
- promuovere le necessarie intese tra i soggetti pubblici e privati interessati;
- emanare gli atti e i provvedimenti necessari;
- curare tutte le attività di competenza delle p.a. necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
- avvalersi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha introdotto, tra le norme volte a velocizzare le procedure dei progetti statali facenti parte del Quadro Strategico Nazionale (QSN), anche la figura del commissario straordinario delegato con lo specifico compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti. Egli ha infatti, poteri di impulso e anche sostitutivi e svolge, nel contempo, anche una serie di funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'investimento stesso. Qualora non siano rispettati i tempi stabiliti dal cronoprogramma o sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato ha l'obbligo, nel primo caso, di comunicare le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione e, nel secondo caso, di proporre agli stessi soggetti la revoca dell'assegnazione delle risorse.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 è istitutivo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, Fondo le cui finalità sono state successivamente ampliate al fine di garantire compensazione agli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'effettuazione di spese in deroga al patto di stabilità interno da parte delle regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza.

L'Accordo di Programma sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria, poi modificato dall'Atto integrativo del 14 luglio 2011, è finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, volti alla salvaguardia della vita

umana attraverso la riduzione del rischio idraulico e di frana, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Prefetto Vincenzo Santoro è stato nominato Commissario straordinario delegato per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma. L'Accordo di Programma ha originariamente previsto per la realizzazione degli interventi, risorse provenienti sia dal bilancio regionale per euro 24.048.450,33, sia dal Ministero della Tutela del Territorio e del mare per Euro 21.600.000,00.

Articolo 1, comma 11

(Interventi di bonifica e risanamento ambientale nel comune di Crotona)

11. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotona, con priorità nell'area archeologica Kroton, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del Commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'articolo 1, comma 11, dispone l'assegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013) per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotona. Demanda, inoltre, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la nomina di un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008²⁰ (concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure di progetti del quadro strategico nazionale), l'individuazione delle attività e la quantificazione del compenso dello stesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge , n.

²⁰ D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

98 del 2011²¹, che fissa il limite di 50.000 euro sia per la parte fissa che per quella variabile del compenso stesso.

La relazione che accompagna il disegno di legge in esame precisa che la disposizione si lega ai principi comunitari di cui alla direttiva 2004/35/CE²² sul danno ambientale e tiene conto della procedura di infrazione 2007/4679 pendente.

Il Sito d'interesse nazionale di Crotona-Cassano-Cerchiara è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica d'interesse nazionale con decreto ministeriale n. 468 del 2001. Con decreto ministeriale del 26 novembre 2002, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, è stato definito il perimetro del sito che si estende sulla terraferma per circa 530 ha. e a mare per 1.452 ha. (comprensivi di 132 ha di area portuale). In esso rientrano aree pubbliche e private, nonché porzioni di territorio appartenenti alla provincia di Cosenza.

Nell'ambito del ridisegno dell'elenco dei Sin, che ha lasciato allo Stato 39 aree di particolare complessità ambientale restituendo la competenza di controllo e risanamento alle Regioni per 18 aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate di interesse nazionale, sono rimaste nell'elenco dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) le aree da risanare di Crotona – Cassano – Cerchiara.

Relativamente al progetto di bonifica dell'area archeologica – che prevede un intervento *phitorimediato* dei suoli contaminati -, in data 28 giugno 2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Calabria, hanno firmato l'Accordo di Programma Quadro in materia di tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria, nel quale sono stati programmati gli interventi di bonifica dell'area cosiddetta archeologica.

Come riferito dal Governo in data 3 ottobre 2013 presso la commissione VIII della Camera dei deputati²³, in data 5 marzo 2013, riunitosi il Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro del 28 giugno 2006, è stata approvata la proposta di riprogrammazione dell'intervento finanziato, per l'importo originario stabilito (euro 6.964.446,98), con somme recuperate dalle economie accertate nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro in materia di bonifiche e rifiuti, a valere sulle risorse FSC 2000/2006.

Sempre secondo quanto riferito dal Governo in data 3 ottobre 2013, presso la Commissione VIII della Camera dei deputati, il Tribunale civile di Milano, con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013, passata in giudicato, ha condannato la società Syndial all'attuazione del Piano Operativo di Bonifica (POB) e al risarcimento del danno ambientale, per un importo di euro 56.200.000 a titolo di danno ambientale. Nella medesima sede è stato inoltre riferito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anch'essa parte in causa e destinataria del cinquanta per cento della somma liquidata dal

²¹ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

²² Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

²³ In risposta all'interrogazione 5-01030 Dorina Bianchi: Sull'incorporazione da parte della Società Syndial delle società Pertusola Sud e Fosfotec.

giudice, concorderà l'utilizzo delle stesse per interventi di risanamento ambientale in loco.

Si ricorda che l'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di investimenti pubblici, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie. Pertanto, ha introdotto una disposizione volte a velocizzare le procedure per la realizzazione dell'investimento ricorrendo, da un lato, all'individuazione delle risorse finanziarie e alla fissazione di termini da rispettare per realizzazione dell'investimento stesso e, dall'altro, istituendo un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi. Nel caso in cui non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario straordinario delegato ha l'obbligo di comunicare, senza indugio, le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano, invece, la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone la revoca dell'assegnazione delle risorse al Ministro competente ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Si attribuiscono, inoltre, al commissario, per l'espletamento dei predetti compiti, i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contatti pubblici nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

Si rammenta che l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari, individuati con il riferimento alle vari fonti normative che li prevedono - e fra queste anche il menzionato decreto-legge n. 185 del 2008, sulla base del quale nell'articolo qui in esame si prevede la nomina del commissario straordinario - è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

In materia di responsabilità per danni ambientali e azioni di risarcimento del danno ambientale, il 26 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato complementare - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) (procedura di infrazione n. 2007/4679). Con la procedura d'infrazione 2007/4679 si è rilevata la non conformità del nostro ordinamento alla direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale. Le contestazioni oggetto della procedura d'infrazione 2007/4679 riguardano:

a) violazione della regola generale della responsabilità oggettiva di cui all'art. 3, par. 1 della direttiva;

b) violazione degli articoli 1 e 7 e dell'allegato II della direttiva, per la previsione del risarcimento pecuniario in luogo della riparazione;

c) violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva, per aver inserito una previsione non contemplata dalla direttiva stessa cioè l'inapplicabilità della tutela risarcitoria (ai sensi dell'art. 303, comma 1, lettera i) del TU) alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale.

Articolo 1, commi 12-14

(Riequilibrio di bilancio negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti)

12. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette

al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

13. Ai comuni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 12 del presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183 è comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

14. All'onere derivante dal comma 13, pari a 670.000 euro, si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'**articolo 1 ai commi da 12 a 14** consente agli enti con più di 60.000 abitanti che abbiano adottato misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione di organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, di raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e degli organismi partecipati e comunque entro tre anni.

La Relazione Tecnica intitola il commento a quanto disposto nei commi in esame al "Comune di Alessandria".

Più in dettaglio, il **comma 12** inserisce un nuovo comma 1-*ter* all'articolo 259 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL).

L'articolo 259 del TUEL, dedicato all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevede che il consiglio dell'ente locale presenti al Ministro dell'interno - entro il

termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione - un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (comma 1).

Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio (comma 1-*bis*).

In tale quadro delineato dall'articolo 259 del TUEL si inserisce il nuovo comma 1-*ter*, con cui si prevede che gli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, qualora il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato:

- dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi,
- nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente,

possono raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni (compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto).

Si impone di conseguenza all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente l'onere di trasmettere al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti.

Il **comma 13** prevede che ai comuni di cui al comma precedente che non abbiano rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione per il mancato rispetto del patto sia comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

La sanzione oggetto della disposizione è quella sancita dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della [legge 12 novembre 2011, n. 183](#) (*Legge di stabilità 2012*), secondo cui in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

Il **comma 14** reca infine la copertura finanziaria dell'onere recato dal comma precedente - quantificato in 670 mila euro - che viene posto a carico, per l'anno

2013, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 100, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

Tale disposizione, istitutiva di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, prevede una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Articolo 1, comma 15

(Somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata)

15. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie locali e ospedaliere»; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è

affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.».

Il **comma 15** modifica la disciplina a regime sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Tale modifica - come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto - è connessa alla recente sentenza della Corte costituzionale n. [186](#) del 3-12 luglio 2013, la quale ha dichiarato illegittime le norme transitorie che ponevano, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate.

In primo luogo, le novelle specificano che la disciplina (a regime) vigente²⁴ concerne - oltre alle aziende sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - anche le aziende ospedaliere ed esplicitano - in conformità al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. [285](#) del 15-29 giugno 1995 - che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione

²⁴ Di cui all'art. 1, comma 5, del D.[L. 18 gennaio 1993, n. 9](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 marzo 1993, n. 67](#).

adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata. Queste ultime, in base alla disciplina già vigente, sono costituite dagli importi delle risorse (dovute a qualsiasi titolo agli enti ed aziende sanitari in esame) corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché dai fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In secondo luogo, si prevede che la deliberazione suddetta, contestualmente alla sua adozione, sia comunicata, mediante posta elettronica certificata, all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che, dalla data della predetta comunicazione, il tesoriere sia obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Le novelle esplicitano altresì - in conformità al dispositivo della citata sentenza della Corte costituzionale n. [285](#) del 15-29 giugno 1995 - che, dalla data di adozione della deliberazione, l'ente può emettere mandati esclusivamente in base ai titoli vincolati, seguendo l'ordine cronologico delle fatture o, se non è prescritta fattura, l'ordine cronologico delle date delle deliberazioni di impegno.

Articolo 1, commi 16 e 17

(Comunicazioni concernenti i debiti delle amministrazioni pubbliche)

16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.»;

b) dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«4-*ter*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* contiene:

- a) l'importo dei singoli debiti;
- b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
- c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-*quater*. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-*bis*.

4-*quinqüies*. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-*bis* e 4-*quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.

4-*sexies*. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.».

17. Ai fini dell'attuazione del comma 16 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al territorio e del mare.
Ministero dell'Ambiente e della tutela del

L'**articolo 1 ai commi 16 e 17** prevede che a decorrere dal 30 aprile 2014 le amministrazioni pubbliche, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, debbano comunicare:

- l'importo dei singoli debiti;
- il numero identificativo e la data di emissione della fattura nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
- la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
- l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni devono comunicare, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei predetti crediti.

Più in dettaglio, il **comma 16** reca modifiche all'articolo 7 del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#)²⁵, dedicato alla ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda in sintesi che il comma 1 dell'articolo 7 citato prevede che le amministrazioni pubbliche - ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - devono provvedere, entro il 29 aprile 2013, a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e finanze – RGS.

Il comma 2 dispone che la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi di quanto prevede il Decreto legislativo sul pubblico impiego ([D.Lgs. n. 165 del 2001](#)). I dirigenti responsabili sono inoltre assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma.

Il comma 3 precisa che la certificazione dei crediti di cui al comma 1 - e dunque, dei crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali - è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica.

Il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni debentrici di cui al comma 1 sono tenute a comunicare attraverso la piattaforma elettronica, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, l'elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione, con l'identificazione dei dati identificativi del creditore.

Il comma 5 dispone che il mancato adempimento da parte delle pubbliche

²⁵ *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

amministrazioni debentriche dell'obbligo di comunicazione dell'elenco completo dei propri creditori di cui al precedente comma 4, è considerato - analogamente alla violazione dell'obbligo di registrazione sulla piattaforma - come rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo sul pubblico impiego.

La **lettera a)** del comma in esame modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 7 citato.

Tale comma nel testo previgente stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la trasmissione annuale, entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante la piattaforma elettronica, dell'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di inadempimento, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2 sopra ricordato.

Il testo novellato del comma 4-*bis* prevede invece che a decorrere dal 30 aprile 2014 le amministrazioni pubbliche debentriche di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali comunichino, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione. La comunicazione va effettuata:

- mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni;
- in caso di superamento del termine di decorrenza degli interessi moratori²⁶, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

La **lettera b)** aggiunge ulteriori commi all'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013 diretti a precisare, anzitutto, il contenuto della comunicazione in parola (comma 4-*ter*), che deve contenere:

- l'importo dei singoli debiti;
- il numero e la data di emissione della fattura (o richiesta equivalente) nonché il codice fiscale ovvero la partita IVA del creditore;
- la distinzione tra i debiti correnti e in conto capitale;
- l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Viene prevista un'ulteriore comunicazione, da parte delle stesse pubbliche amministrazioni, entro 15 giorni dal pagamento, dei dati relativi al pagamento delle fatture (comma 4-*quater*).

²⁶ Si ricorda al riguardo che l'articolo 4 del [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#) (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*) è specificamente dedicato alla decorrenza degli interessi moratori e prevede, tra l'altro, che questi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi di comunicazione entro i termini previsti (comma 4-*quinquies*):

- rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile;
- comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare;
- determina una sanzione pecuniaria di 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.

Si ricorda che la responsabilità dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni è disciplinata dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e la responsabilità, le tipologie di infrazioni e sanzioni e le procedure conciliative nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle P.A. sono disciplinate dal successivo articolo 55 del medesimo D.Lgs.

Si prevede infine che le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica siano accessibili ed utilizzabili da ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei crediti (comma 4-*sexies*).

Il **comma 17** reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente, quantificati in 800.000 euro per l'anno 2013.

A tal fine si prevede una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al riguardo, la Relazione tecnica evidenzia come l'attuazione della disposizione comporti la necessità di realizzare nuove funzioni sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, al fine di consentire l'acquisizione dei dati previsti in modalità multicanale e di sviluppare le necessarie integrazioni con gli altri sistemi informatici coinvolti nel processo. In particolare, atteso l'imminente avvio della fatturazione elettronica per le amministrazioni dello Stato, occorrerà implementare nuovi flussi di colloquio con il sistema SICOGE che gestisce la contabilità economico-patrimoniale e finanziaria dei ministeri.

Articolo 1, comma 18
(Revisori delle società partecipate dagli enti locali)

18. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle società non quotate controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile da enti locali e nelle aziende speciali i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo e modalità per la loro estrazione, nel rispetto del criterio di proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi nonché degli altri principi stabiliti dall'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e in modo da assicurare il rispetto del medesimo articolo 2397 del codice civile.

L'**articolo 1 al comma 18** prevede che, nelle società non quotate controllate da enti locali e nelle aziende speciali, il primo rinnovo dell'organo interno di controllo avvenga, limitatamente ai revisori dei conti indicati del soggetto pubblico, tramite estrazione da un apposito elenco in cui sono inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Più in dettaglio, il **comma 18** stabilisce che nelle società non quotate controllate direttamente o indirettamente²⁷ da enti locali e nelle aziende speciali, i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico devono essere scelti mediante estrazione da un elenco in cui sono inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

L'articolo 2397 c.c., dedicato alla composizione del collegio sindacale delle società per azioni, prevede al secondo comma che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti fra gli iscritti negli albi

²⁷ La norma fa riferimento alla nozione di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, secondo cui sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

La norma si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Si demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno - da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione - ai fini della definizione dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco e delle modalità di estrazione dei nominativi, nel rispetto:

- del criterio di proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi;
- del citato articolo 2397 del codice civile;
- degli altri principi stabiliti dall'articolo 16, comma 25, del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#)²⁸.

Si ricorda che il comma 25 dell'articolo 16 citato ha previsto che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La norma ha altresì individuato i seguenti principi ai fini dell'inserimento degli interessati nell'elenco:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

²⁸ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

Articolo 1, comma 19
(Esercizio dell'attività di revisore legale)

19. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1,

lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

L'**articolo 1 al comma 19** consente l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, in base della disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992.

Più in dettaglio, il **comma 19** è finalizzato a consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento diretto a disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo n. 39 del 2010](#)²⁹.

A tal fine, fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento:

- l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori legali ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del [decreto legislativo n. 88 del 1992](#)³⁰ e dalle relative disposizioni attuative;
- resta ferma la necessità di possedere, al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro dei revisori legali, i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 145 del 2012³¹.

Si ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, dedicato all'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, ha previsto

²⁹ Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

³⁰ Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

³¹ Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

al comma 4 l'emanazione (da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob) di un regolamento di attuazione per definire, tra l'altro:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;
- b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;
- c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;
- d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, la norma in esame prevede che si continuino ad applicare gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992, dedicati, rispettivamente all'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, all'esame per l'iscrizione nel registro e all'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro.

Si ricorda infatti che il decreto legislativo n. 88 del 1992, abrogato dall'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, continua ad essere applicato - secondo quanto previsto dallo stesso articolo 43 - fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale.

Riguardo infine ai requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 145 del 2012, si tratta in particolare di:

- a) requisiti di onorabilità (individuati dal successivo articolo 3);
- b) laurea almeno triennale tra quelle indicate al successivo articolo 2;
- c) tirocinio triennale.

Articolo 1, comma 20

(Fondo sperimentale di riequilibrio delle province)

20. Limitatamente all'anno 2013, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie entro il 5 novembre 2013, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

L'**articolo 1 al comma 20** individua per l'anno 2013 le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, confermando - in caso di mancata delibera in Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 5 novembre 2013 - i criteri già adottati per l'anno 2012; si rimette ad un decreto interministeriale la ricognizione delle somme da ripartire. Si stabilisce altresì che le riduzioni previste per effetto della *spending review* siano effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al decreto.

Il termine del 5 novembre 2013 - il decreto-legge è stato pubblicato il 31 ottobre 2013 - è interno a quello a disposizione delle Camere per la conversione.

Più in dettaglio, il **comma 20** stabilisce al primo periodo che, per il solo anno 2013 - in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie entro il 5 novembre 2013 - sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ricognizione delle risorse da ripartire a ciascuna provincia (secondo periodo).

La Relazione tecnica evidenzia come tale ripartizione delle risorse è effettuata al netto delle riduzioni della *spending review* indicate nell'allegato 1 (su cui vedi *infra*).

Si rammenta che il fondo sperimentale di riequilibrio per le province è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#)³², relativo alla fiscalità delle regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è operante dal 2012, e la relativa durata è prevista per un periodo biennale, o comunque fino all'istituzione di un ulteriore fondo, destinato ad operare a regime, costituito dal fondo perequativo per le province e le città metropolitane, previsto dall'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, al momento non ancora vigente.

Con il decreto del Ministero dell'interno del 4 maggio 2012 è stata invece disposta la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio alle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012. L'articolo 2 in particolare ha stabilito la ripartizione delle risorse del fondo con i seguenti criteri:

- a) il 50 per cento del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia al 1° gennaio 2012;
- b) il 38 per cento del fondo in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
- c) il 5 per cento del fondo in relazione alla popolazione residente;
- d) il 7 per cento del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale.

Come evidenziato dalla Relazione, la norma si rende necessaria in quanto allo stato attuale le province, non conoscendo le risorse finanziarie attribuite dallo Stato per l'anno 2013, non dispongono del necessario quadro finanziario per la programmazione di bilancio, anche in vista del termine di approvazione del 30 novembre.

Il terzo periodo del comma in esame dispone che le riduzioni di spesa previste dal comma 7 dell'articolo 16 del [decreto-legge n. 95 del 2012](#)³³ sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al decreto-legge (riportato in fondo alla presente scheda).

L'articolo 16 citato, al comma 7 dispone infatti, al primo periodo, che il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna siano ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il medesimo comma 7 ha stabilito inoltre, al secondo periodo, che le riduzioni da imputare a ciascuna provincia siano determinate - tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario per la *spending review*, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della

³² *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.*

³³ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente - dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI e recepite con decreto del Ministro dell'interno entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. Il terzo periodo dispone che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Si prevede inoltre che in deroga al terzo periodo – vale a dire al criterio basato sui consumi intermedi – le riduzioni da imputare a ciascuna provincia per gli anni 2013 e 2014 vengano determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE sostenute nel 2011 per acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.

L'ultimo periodo del comma in esame dispone in merito ai trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna³⁴, che per il 2013 sono determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012³⁵.

Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 4 citato reca disposizioni per la determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2012, non oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale, ancora dovuti dal Ministero dell'interno. A tal fine la norma richiama le disposizioni già previste, ai sensi dell'articolo 2, comma 45, del [D.L. n. 225 del 2010](#), per la determinazione dei trasferimenti per l'anno 2011, facendo salve le modifiche alle dotazioni finanziarie dei fondi disposte con norme approvate successivamente al D.L. n. 225 del 2010.

³⁴ Il riferimento alle province delle sole regioni Sicilia e Sardegna ciò è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

³⁵ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*

*Allegato 1***IMPORTO RIDUZIONI ALLE PROVINCE PER L'ANNO 2013**

Provincia	Anni 2013-2014
AGRIGENTO	6.257.843
ALESSANDRIA	10.999.751
ANCONA	10.526.537
AREZZO	8.660.927
ASCOLI PICENO	4.888.967
ASTI	5.326.273
AVELLINO	7.897.147
BARI	29.879.513
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7.184.495
BELLUNO	5.118.168
BENEVENTO	6.910.365
BERGAMO	15.062.938
BIELLA	4.725.745
BOLOGNA	19.854.861
BRESCIA	21.055.285
BRINDISI	9.884.579
CAGLIARI	16.483.867
CALTANISSETTA	5.372.161
CAMPOBASSO	8.123.062
CARBONIA-IGLESIAS	3.829.794
CASERTA	17.537.826
CATANIA	26.388.165
CATANZARO	13.891.264
CHIETI	7.693.933
COMO	11.084.745
COSENZA	14.783.718
CREMONA	7.079.055
CROTONE	5.553.664
CUNEO	14.074.446
ENNA	3.285.417
FERMO	2.936.001
FERRARA	5.904.760
FIRENZE	23.822.267
FOGGIA	12.214.388
FORLÌ-CESENA	7.399.047
FROSINONE	16.859.046
GENOVA	20.092.057
GROSSETO	6.214.955
IMPERIA	4.864.179
ISERNIA	3.661.396

Provincia	Anni 2013–2014
LA SPEZIA	5.076.230
L'AQUILA	9.812.589
LATINA	13.237.186
LECCE	15.355.596
LECCO	7.895.787
LIVORNO	7.514.003
LODI	5.319.327
LUCCA	10.691.985
MACERATA	7.105.100
MANTOVA	9.168.914
MASSA	4.879.473
MATERA	4.120.868
MEDIO CAMPIDANO	3.583.937
MESSINA	10.343.543
MILANO	53.407.982
MODENA	10.978.577
MONZA E DELLA BRIANZA	8.727.200
NAPOLI	43.375.323
NOVARA	8.478.756
NUORO	5.198.250
OGLIASTRA	2.413.838
OLBIA-TEMPIO	5.163.704
ORISTANO	5.310.538
PADOVA	14.150.109
PALERMO	25.649.559
PARMA	8.912.070
PAVIA	13.339.290
PERUGIA	12.833.216
PESARO E URBINO	10.697.368
PESCARA	5.897.950
PIACENZA	8.406.884
PISA	12.579.231
PISTOIA	4.703.399
POTENZA	15.889.605
PRATO	6.329.219
RAGUSA	6.022.279
RAVENNA	6.231.355
REGGIO CALABRIA	12.718.918
REGGIO EMILIA	9.846.509
RIETI	6.520.175
RIMINI	6.678.312
ROMA	78.683.727
ROVIGO	4.000.506

Provincia	Anni 2013–2014
SALERNO	28.052.515
SASSARI	8.953.350
SAVONA	6.800.364
SIENA	10.475.543
SIRACUSA	10.367.036
SONDRIO	4.334.377
TARANTO	12.002.399
TERAMO	5.595.270
TERNI	4.710.177
TORINO	39.069.867
TRAPANI	7.990.048
TREVISO	15.121.941
VARESE	15.307.174
VENEZIA	15.810.929
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	6.737.778
VERCELLI	6.051.654
VERONA	13.493.075
VIBO VALENTIA	5.097.607
VICENZA	14.886.095
VITERBO	8.511.807

Articolo 2, commi 1 e 2

(Indennizzo per i danni subiti da imprese di lavori strategici)

1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante

utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457.

2. L'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione delle opere.

Il comma 1, primo periodo, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per l'anno 2014, per la concessione di indennizzi alle imprese, per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici.

L'elargizione è disposta al di fuori degli indennizzi disciplinati dalla legge [44/1999](#)³⁶: quelli per i danni derivanti da delitti commessi allo scopo di costringere le imprese ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente alla commissione dei delitti stessi, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

³⁶ Legge 23 febbraio 1999, n. 44 "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".

Il Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) è presentato dal Governo in adempimento dell'obbligo prescritto dall'articolo 1 della legge [443/2001](#)³⁷ (c.d. legge obiettivo). Gli articoli 1, commi 1 e 1-bis, di tale legge, infatti, disciplinano rispettivamente la procedura in base alla quale il Programma viene predisposto e inserito nei documenti di programmazione economica e finanziaria e le indicazioni che il Programma deve contenere. In particolare, riguardo alla procedura, il secondo periodo del comma 1 di tale articolo dispone, tra l'altro, che il Programma venga predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate (nonché l'ente Roma capitale ove interessato), e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di economia e finanza), con l'indicazione dei relativi stanziamenti. L'art. 10, comma 8, della legge [196/2009](#)³⁸ allo scopo di adeguare la programmazione economico-finanziaria nazionale a quella comunitaria nell'ambito del "semestre europeo", dispone che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), da presentare entro il 10 aprile al Parlamento, venga presentato il Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e lo stato di avanzamento relativo all'anno precedente (cd. Allegato infrastrutture). A partire dal 2011, la presentazione dei predetti allegati si è articolata in due momenti corrispondenti alla trasmissione del DEF e della Nota di aggiornamento; il 30 settembre è stato presentato l'aggiornamento all'11° Allegato infrastrutture³⁹ allegato al Documento di economia e finanza 2013. Il documento si articola in dieci capitoli e in una serie di tabelle, che recano lo stato di attuazione del PIS e il prospetto degli interventi ricompresi nei corridoi europei. L'aggiornamento del Programma tiene conto, in primo luogo, dei provvedimenti adottati finora dal Governo in materia di infrastrutture e trasporti, in particolare di quelli contenuti nel decreto-legge [69/2013](#)⁴⁰ che ha dettato, tra l'altro, una serie di disposizioni volte a consentire la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.

Il comma 1, secondo periodo, provvede alla copertura dell'onere:

- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato (rimborso alle Poste italiane S.p.A dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali);
- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge [457/1997](#)⁴¹ (Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione).

³⁷ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

³⁸ Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

³⁹ DOC. LVII, n. 1-bis Allegato III.

⁴⁰ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.

⁴¹ Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione”.

Il comma 2 limita la concessione dell'indennizzo esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.

Si potrebbe ritenere l'opportunità di quantificare la predetta quota.

Articolo 2, comma 3 (ANAS)

3. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

Il comma 3 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

In ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale, è il contratto di programma l'atto che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione concedente, e l'ANAS S.p.A., società concessionaria.

L'art. 5 della Convenzione di concessione, stipulata il 19 dicembre 2002 ed approvata con Decreto interministeriale 31 dicembre 2002 n. 1030, tra Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A., stabilisce che i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione. L'ultimo contratto di programma ANAS è del 2012 (delibera CIPE 9/2013).

Con il decreto-legge [98/2011](#)⁴², all'articolo 32, comma 1, è stato istituito il Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, assegnate dal CIPE e destinate, tra l'altro, ai contratti di programma di ANAS S.p.A. Anche nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011, sono presenti risorse per interventi viari di interesse nazionale, regionale e interregionale, di competenza di ANAS S.p.A, ricompresi nel Piano nazionale per il Sud (PNS) di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 62/2011. L'articolo 18, comma 10, del decreto-

⁴² D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

legge [69/2013](#)⁴³ prevede un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d'interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in cui sono individuate le risorse a disposizione, ed attuato secondo una convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., i tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio degli interventi. L'articolo 15, comma 3, lettera b) del decreto-legge [102/2013](#)⁴⁴ riduce di 35 milioni di euro l'apporto dello Stato al capitale sociale dell'ANAS. L'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di stabilità 2014 (Atto Senato 1120) autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di: assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014; la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

⁴³ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

⁴⁴ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Articolo 2, comma 4

(Ferrovie - Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016)

4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

Il comma 4 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento.

L'articolo 14 del decreto legislativo [188/2003](#)⁴⁵ dispone che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Quest'ultimo è stipulato per un periodo minimo di tre anni nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato, di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti.

Con l'atto di concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata in un primo tempo a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata Rfi Spa.

La società, controllata al 100% dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa, a sua volta controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto. A decorrere da questa data RFI ha acquisito gli effetti della concessione rilasciata con il decreto ministeriale n. 138-T del 31 ottobre 2000 a Ferrovie dello Stato Spa per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il contratto di programma mira alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali e indica i mezzi per farvi fronte. Il contratto di programma disciplina, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio

⁴⁵ Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria".

dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, per la manutenzione ed il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, per il miglioramento della qualità dei servizi, per lo sviluppo dell'infrastruttura stessa e per assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.

L'art. 4 dell'atto di concessione prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente e che, in relazione all'infrastruttura ferroviaria, individui gli obiettivi e le modalità di finanziamento da parte dello Stato relativi a:

- manutenzione straordinaria e potenziamento e sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;
- manutenzione ordinaria;
- contributi per eventuali maggiori costi relativi alla circolazione ed alla condotta dei treni;
- eventuali indennizzi per le perdite finanziarie derivanti da assegnazione di capacità per la prestazione di servizi nell'interesse della collettività;
- adeguamenti a norme di legge in materia sanitaria e ambientale.

I rapporti tra lo Stato e il titolare del servizio pubblico di trasporto passeggeri e merci (la società Trenitalia Spa, sempre del gruppo Ferrovie dello Stato Spa) sono regolati da periodici contratti di servizio.

Il contratto di programma 2007-2011 ed i relativi aggiornamenti (2009, 2010-2011) hanno disciplinato unicamente la parte investimenti. Il CIPE, con la deliberazione n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011 ha subordinato il proprio parere favorevole al rispetto, tra le altre, della prescrizione della presentazione da parte del Ministero della parte servizi del contratto di programma di RFI.

Lo schema di contratto di programma 2012-2014 Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di *safety*, *security* e navigazione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA⁴⁶ ricorda che già "nel contratto di programma 2007-2011 - parte Investimenti [...] si è stabilito di provvedere con apposito contratto di programma alla parte riguardante i servizi che deve rendere RFI Spa e i relativi corrispettivi" (punto T) ma "con nota congiunta del 30 ottobre 2007, con riferimento al contratto di programma 2007-2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze si sono impegnati a proporre tutte le misure e attuare tutte le iniziative necessarie per rendere disponibili a RFI - con facoltà di assumere impegni di spesa anno per anno - le risorse necessarie al fine di garantire il perseguimento dei più alti livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". (punto U).

⁴⁶ Presentato dal Governo al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia (Atto n. 21).

L'aggiornamento alla decisione di finanza pubblica 2013, presentata dal Governo nel mese di ottobre 2013⁴⁷ contiene l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) già presentato in allegato al Documento di economia e finanze di aprile 2013⁴⁸ (11° Allegato infrastrutture) con lo stato di attuazione del PIS e il prospetto degli interventi ricompresi nei corridoi europei. L'aggiornamento dedica una specifica sezione agli interventi di carattere programmatico che sarà opportuno realizzare nei prossimi cinque anni e che riguardano, fra l'altro, il contratto di programma RFI (parte "servizi" e parte "investimenti") per il quale viene prospettata una rivisitazione che investe la procedura di approvazione degli aggiornamenti. La procedura prospettata contempla questi passaggi:

- 1) atto di indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero dell'economia sulle linee strategiche che dovranno caratterizzare il nuovo contratto;
- 2) proposta di contratto, nel rispetto dell'atto di indirizzo, del gruppo Ferrovie dello Stato Spa su un arco temporale di attuazione quinquennale;
- 3) verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con il Ministero dell'economia della coerenza tra la proposta e l'atto di indirizzo;
- 4) verifica annuale da parte dei due ministeri dello stato di attuazione del contratto di programma;
- 5) gli aggiornamenti annuali del contratto vengono inseriti nell'Allegato infrastrutture e ne seguono lo stesso iter.

L'articolo 4, comma 4, del disegno di legge di stabilità 2014 (Atto Senato 1120) autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 (*rectius: contratto di programma – parte servizi*) tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

⁴⁷ Doc. LVII, n. 1-bis

⁴⁸ Doc. LVII, n. 1-bis – Allegato III

Articolo 2, commi 5 e 6
(Servizi ferroviari in Sicilia e Valle d'Aosta)

5. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia

e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, a decorrere dall'anno 2013 la regione Valle d'Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società. I pagamenti del corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Il comma 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.

Il decreto legislativo [422/1997](#)⁴⁹ (articolo 18) prevede che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di servizio di durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei.

L'articolo 38 della legge [166/2002](#)⁵⁰ prevede che i servizi di trasporto passeggeri e merci di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico siano regolati con contratti di servizio, da affidare mediante affidamento del servizio nel rispetto della normativa comunitaria. I contratti di servizio hanno durata quinquennale e non è previsto il parere parlamentare sugli schemi dei contratti.

Il 9 giugno 2011 è stato concluso il contratto di servizio pubblico 2009-2014 relativo al trasporto passeggeri di interesse nazionale (media e lunga percorrenza) mentre il 21 dicembre 2012 il CIPE ha espresso parere favorevole sul Contratto

⁴⁹ D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59".

⁵⁰ Legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

relativo ai servizi di trasporto merci d'interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014. L'articolo 1, comma 302, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha autorizzato la corresponsione a Trenitalia S.p.A. delle somme previste, per il 2012, per lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico.

L'articolo 7, comma 3-ter del decreto-legge n. [5/2009](#)⁵¹ che, in materia di trasporto ferroviario regionale e locale ha stabilito che i contratti di servizio abbiano una durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei.

L'articolo 37 del decreto-legge [201/2011](#)⁵² attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti i compiti di:

- stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
- definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;
- con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio.

Il comma 6 dispone il pagamento diretto, da parte della Regione Valle d'Aosta a Trenitalia S.p.A., del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società, escludendo il corrispettivo annuo dal patto di stabilità interno.

La disposizione è destinata ad operare fino alla piena attuazione del trasferimento alla regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale, ai sensi del decreto legislativo

⁵¹ Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”.

⁵² D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.

[194/2010](#)⁵³. L'articolo 2 del predetto decreto attribuisce alla Regione Valle d'Aosta i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta che insista su territorio regionale. Con accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della pubblica amministrazione e innovazione e la Regione sono individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantire un livello di erogazione dei servizi, almeno pari a quello delle regioni viciniori. Tra le risorse finanziarie dovranno essere individuate separatamente le risorse necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto e il corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria. All'attuazione dei relativi conferimenti, ivi compresi quelli per l'esercizio delle funzioni trasferite, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Regione subentra allo Stato nel rapporto con l'Impresa ferroviaria e stipula con quest'ultima il relativo Contratto di servizio. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con l'Impresa ferroviaria nel periodo antecedente al predetto subentro o, comunque, alle stesse conseguenti. Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti pubblici di servizi, la scelta del gestore del servizio avviene mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica. Il soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare le esigenze di mobilità dell'utenza. La Regione, l'Impresa ferroviaria e il Gestore dell'infrastruttura stipulano specifici accordi di programma disciplinanti gli interventi da attivare, ivi incluso il rinnovo del parco rotabile, per garantire l'adeguatezza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dei servizi ferroviari trasferiti, nonché gli oneri necessari alla loro realizzazione. La Regione, i Ministeri competenti e il Gestore dell'infrastruttura stipulano accordi di programma quadro al fine di individuare gli interventi infrastrutturali necessari per conseguire una riqualificazione della rete ferroviaria della Regione, in modo da ridurre l'attuale squilibrio a favore dei trasporti su gomma nella ripartizione modale del trasporto passeggeri e merci, riducendo l'impatto sull'ambiente. Tali accordi definiscono gli interventi in termini di:

- adeguamento delle infrastrutture attuali o realizzazione di nuove opere;
- costi di investimento e modalità di copertura dei relativi oneri, da effettuarsi da parte dello Stato;
- tempi di realizzazione.

Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria all'Impresa ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima insistente sul territorio della Regione, si tiene conto degli oneri assunti dalla Regione per il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi.

La relazione tecnica, con riferimento al comma 6, afferma che i pagamenti, esclusi dal patto di stabilità interno, non comportano oneri finanziari a carico della finanza pubblica, poiché i relativi effetti sono stati già scontati in termini di indebitamento netto con la legge di stabilità 2011 (220/2010).

⁵³ Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di trasporto ferroviario”.

Articolo 2, commi 7 e 8 *(Carta acquisti)*

7. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'avvio della sperimentazione del programma Carta

acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto *b*) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

I **commi 7 e 8** concernono la cosiddetta carta acquisti.

Il **comma 7** reca uno stanziamento in materia, pari a 35 milioni di euro per il 2013.

Lo stanziamento *sembra destinato - anche in base alla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto - a finanziare*, per gli ultimi mesi del corrente anno, l'istituto "originario" della carta acquisti, come già disciplinato dai decreti attuativi dell'art. 81, commi 32-33, del [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#)⁵⁴.

Ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati definiti i contingenti per l'applicazione della disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'[art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -.

⁵⁴ I decreti attuativi sono costituiti dal decreto direttoriale 16 settembre 2008, dal D.M. 11 dicembre 2008, dal D.M. 2 settembre 2009 e dal decreto dirigenziale 14 settembre 2009.

In base al successivo **comma 8**, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

Riguardo alla carta acquisti, si ricorda che, dopo l'attuazione dell'istituto "originario" summenzionato, l'[art. 60](#) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e il [D.M. 10 gennaio 2013](#) hanno previsto una nuova sperimentazione della carta acquisti - tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno - nei comuni con più di 250.000 abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona); successivamente, l'art. 3, commi da 2 a 5, del [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#), ha disposto un'estensione, con risorse decorrenti dal 2014, a tutti gli altri comuni delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)⁵⁵.

⁵⁵ In base al comma 5 del citato art. 3 del [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#), ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale della sua applicazione possono essere disposti da regioni e province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

Articolo 2, commi 9-11
(Semplificazioni in materia di immobili pubblici)

9. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».

10. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122»;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole «nonché

dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».

11. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 6.

L'**articolo 2 ai commi da 9 a 11** reca norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare il **comma 9** è diretto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni; il **comma 10**, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il **comma 11** agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica.

Più in dettaglio, il **comma 9** novella il comma 15 dell'articolo 2 della [legge n. 244 del 2007](#) (*Legge finanziaria 2008*), concernente il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi.

La norma, al fine di semplificare il trasferimento di tali alloggi ai comuni, rimuove l'ostacolo - previsto dal testo previgente - della preventiva pubblicazione di un bando per le assegnazioni in locazione riservato alla categoria dei profughi, necessario al fine di completare la procedura.

Si ricorda che il citato comma 15 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 ha disposto, al primo periodo, il trasferimento in proprietà ai comuni, a titolo gratuito e

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, degli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223-224, della legge finanziaria 2004, cioè degli alloggi costruiti per i profughi. La disposizione specifica che tale trasferimento avviene a favore dei comuni, nel cui territorio tali alloggi sono ubicati, ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge finanziaria 2005).

Il secondo periodo (che riproduce esattamente il corrispondente periodo del richiamato articolo 1, comma 441, della legge finanziaria 2005) dispone che i comuni procedono all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie, entro 120 giorni dalla volturazione.

Il terzo periodo dispone che il vincolo di destinazione di cui all'articolo 4, comma 224, della legge finanziaria 2004⁵⁶, resta fermo esclusivamente per:

- le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge finanziaria 2001 (ossia entro il 30 dicembre 2005),
- nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

La norma in esame interviene - come detto - sopprimendo tale preventiva pubblicazione del bando.

Il **comma 10** reca modifiche ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del [decreto-legge n. 351 del 2001](#)⁵⁷, concernente la dismissione in blocco di immobili pubblici.

Si ricorda che l'articolo 3 citato ha disposto, al comma 1, il trasferimento a titolo oneroso (con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze) di beni immobili appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico a società aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del predetto patrimonio immobiliare; l'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati:

- a) il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;
- b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo;
- c) l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;
- d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;
- e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

⁵⁶ Il comma 224 citato reca una disposizione riguardante gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge finanziaria 2001, realizzati ed assegnati ai profughi, che prevede che tali immobili non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.

⁵⁷ *Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.*

In relazione a tali beni, il comma 18 dell'articolo 3 citato esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.

La novella in esame (**lettera a**) del comma 10) integra tale disposizione esonerando lo Stato e gli altri enti pubblici anche dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#)⁵⁸.

Il comma 14 dell'articolo 19 citato prevede infatti che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Ai sensi del successivo articolo 15 la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.

La novella apportata al comma 19 dell'articolo 3 citato del decreto-legge n. 351 del 2001 (**lettera b**) del comma 10) riveste contenuto analogo con riferimento alle società di cartolarizzazione, che per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti sono - ai sensi della normativa vigente - esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.

La norma in esame estende pertanto detto esonero alle dichiarazioni di conformità catastale.

In relazione alle operazioni immobiliari di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 sopra ricordate, nonché a quelle disposte dall'articolo 11-*quinquies* del [decreto-legge n. 203 del 2005](#)⁵⁹, il **comma 11** interviene con riguardo all'attestato di prestazione energetica.

⁵⁸ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

⁵⁹ *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.* Si ricorda che l'articolo 11-*quinquies* citato ha previsto che - nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici - l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. La norma autorizza pertanto l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico.

Esso prevede in particolare che nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate l'attestato di prestazione energetica previsto dall'articolo 6 del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento.

Si stabilisce altresì che non si applichi la disposizione di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 6, secondo cui l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

Si ricorda che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005⁶⁰ (recentemente sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 del [D.L. 4 giugno 2013, n. 63](#)) ha introdotto l'attestato di prestazione energetica (APE) al posto dell'attestato di certificazione energetica (ACE), in attuazione degli articoli da 11 a 13 della direttiva 2010/31/UE, sul tema della certificazione della prestazione energetica degli edifici.

In sintesi l'attestato di prestazione energetica deve essere fornito per

- le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni, a cura del costruttore;
- per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario, a cura del proprietario dell'immobile;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m², entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 9 luglio 2015, la soglia è abbassata a 250 m²).

Il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti e a renderlo disponibile all'avvio trattative. Per gli edifici in costruzione il venditore o locatario rende nota la futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Si prevede poi (come già anticipato) che l'APE sia allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi contratti.

I commi successivi disciplinano quindi la possibilità dell'APE cumulativo, la validità e l'aggiornamento dell'APE, l'APE relativo agli edifici aperti al pubblico e agli edifici pubblici, l'attestato di qualificazione energetica da predisporre al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE.

⁶⁰ *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.*

Articolo 2, commi 12-15

(Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)

12. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993.

13. Il Comitato di cui al comma 12 è

composto dal direttore generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

14. Il Comitato di cui al comma 12 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.

15. Dall'attuazione dei commi da 12 a 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2 ai commi da 12 a 15** è diretto ad assicurare il mantenimento del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993. Viene quindi disciplinata la composizione del Comitato (formato dal direttore generale del Tesoro e quattro esperti di riconosciuta indipendenza), prevedendo altresì la durata dell'incarico - triennale - e la sua gratuità.

Più in dettaglio, il **comma 12** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze continui ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993.

La Relazione evidenzia come il mantenimento del Comitato operi in deroga all'articolo 12, comma 20, del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), che ha previsto la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Tale deroga - prosegue la Relazione - sarebbe giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi per la predisposizione di un programma di privatizzazione, in coerenza con

quanto indicato dal Governo in «Destinazione Italia», dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato.

Si ricorda che il Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993 e con la contestuale Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di supportare l'Amministrazione nell'attuazione del processo di privatizzazione delle aziende pubbliche.

Al punto 2 della citata Direttiva viene stabilito che il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, provveda, contestualmente alla direttiva stessa, alla costituzione di un Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia, presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali.

Il Comitato assicura alle autorità preposte all'attuazione del programma di dismissioni un'assistenza tecnica avente carattere di unitarietà per le varie operazioni del programma e per tutto il periodo necessario alla loro realizzazione, così da favorirne il buon esito e garantire la coerenza delle decisioni e il loro coordinamento temporale.

Inoltre la citata direttiva del 30 giugno 1993 dispone che il Comitato debba assolvere a funzioni di garanzia della trasparenza e della congruità delle procedure poste in essere dal Governo.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato può acquisire le informazioni necessarie, di natura contabile ed extra-contabile, da tutte le società interessate e può avvalersi del supporto tecnico della Direzione generale del Ministero dell'economia, dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio e degli altri ministeri interessati, oltre che di ulteriori supporti tecnici anche esterni alla pubblica amministrazione.

Sul piano più generale la Direttiva demanda al Comitato la formulazione, al Ministro dell'economia, di una proposta di calendario delle operazioni di privatizzazione, secondo priorità definite dal Comitato stesso, riducendo al minimo i tempi di realizzazione e tenendo conto delle strategie industriali e finanziarie delle società interessate ma, anche, dell'andamento globale del mercato. Il Comitato ha, inoltre, il compito di suggerire le iniziative in materia fiscale e legale necessarie per favorire il successo delle privatizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, il Comitato di consulenza globale e di garanzia è inizialmente composto, oltre che dal Presidente, individuato nel Direttore Generale del Tesoro, da quattro membri esperti di riconosciuta indipendenza e notoria esperienza nei mercati nazionali ed internazionali. A decorrere dal 23 novembre 2007, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e dal D.P.C.M. 4 maggio 2007 la composizione e durata del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni sono state modificate. Il Comitato è formato, oltre che dal Direttore Generale del Ministero dell'economia, che lo presiede, da due esperti di riconosciuta indipendenza e di documentata esperienza nei mercati nazionali ed internazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Il Comitato dura in carica 3 anni, prorogabili di ulteriori tre anni, per più d'una volta. Al termine del primo triennio, ai fini della valutazione della perdurante utilità

dell'organismo è inviata, da parte dello stesso al MEF, e per suo tramite, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una relazione sull'attività svolta.

Con DPCM del 4 agosto 2010 è stata disposta la perdurante utilità del Comitato e con DPCM del 28 novembre 2010 ne è stata determinata la nuova composizione.

Si fa presente che con Deliberazione n. 19/2012/G del 20 dicembre 2012 la Corte dei conti ha approvato la relazione concernente "il Ruolo svolto dal Comitato di consulenza e garanzia nel processo di privatizzazione", dalla quale emergono alcune lacune e criticità nel funzionamento del Comitato⁶¹.

Il comma 13 disciplina la composizione del Comitato.

Il comma 'legifica' la composizione quale già prevista dalla Direttiva del Presidente del Consiglio 15 ottobre 1993.

Si tratta pertanto di cinque membri: il direttore generale del Tesoro (che lo presiede) e quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale e internazionali.

Insieme, il comma prescrive - innovativamente, rispetto alla precedente disciplina di rango secondario - "il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne".

La durata dell'incarico - triennale, con possibilità di conferma (*senza specificazione di un termine massimo*) - e la sua gratuità (con esclusione di qualsivoglia compenso, anche quale gettone di presenza) sono sancite dal **comma 14**, il quale altresì prevede che a nominare il Comitato sia Ministro dell'economia e delle finanze (con decreto non regolamentare).

Il comma 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

⁶¹ Vedasi in particolare le "Considerazioni conclusive", a pag. 66 e ss. della Relazione

Articolo 2, comma 16

(Riassegnazione di somme allo stato di previsione del MIBACT)

16. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le parole: «n. 233, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero mediante

versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze,».

Il comma 16, con una novella all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 91/2013⁶², fa confluire - mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione - nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo le risorse non impegnate giacenti sulle contabilità speciali individuate dal medesimo articolo 11, comma 9, nonché presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, al fine del successivo utilizzo, sulla base delle indicazioni del Commissario straordinario, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in una situazione di carenza di liquidità.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che il citato comma 9 dell'art. 11 del [d.l. n. 91/2013](#) prevede, per le fondazioni lirico-sinfoniche che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione ordinaria, una speciale procedura da attivare, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario. In particolare, prevede che alle fondazioni in questione possono essere concesse dal MIBACT, su indicazione del Commissario straordinario, anticipazioni finanziarie, per un importo complessivo fino a 25 milioni di euro per il 2013, utilizzando le disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sulle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero, nonché le somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale⁶³.

⁶² *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

⁶³ Ai sensi dell'art. 15, co. 3, del DPR 233/2007, si tratta di: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (che subentra all'Istituto centrale del restauro); Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato.

Articolo 2, comma 17

(Contributo in favore della società Italia Lavoro S.p.A.)

17. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e

ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il **comma 17** attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Tale norma costituisce una proroga di altri interventi, relativi agli anni precedenti; gli stanziamenti pregressi erano di identico importo, tranne quello relativo al 2013, per il quale la proroga è stata stabilita nella misura del 90 per cento dell'importo suddetto di 13 milioni⁶⁴.

Il **comma 17** provvede alla copertura dello stanziamento mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che Italia Lavoro S.p.A. è una società totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, la quale opera, in base alla relativa normativa, come ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

⁶⁴ Riguardo alla proroga per il 2013, cfr. [l'art. 1, comma 405, della L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), e successive modificazioni.

Articolo 2, comma 18
(Imposte sui prodotti da fumo)

18. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro sucedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite

modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2 al comma 18** consente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di modificare le aliquote di accisa e di imposta di consumo sui prodotti da fumo e loro sucedanei, nella misura massima dello 0,7 per cento, al fine di riequilibrare l'incidenza dei rispettivi carichi fiscali.

Più in dettaglio, il **comma 18** prevede che - a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame - il Ministro dell'economia e delle finanze possa con proprio decreto modificare, nella misura massima dello 0,7 per cento, le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui prodotti da fumo e loro sucedanei, al fine di riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali su tali prodotti, e assicurare di conseguenza la tenuta delle relative entrate erariali.

Viene peraltro specificato come dalla disposizione non debbano derivare né aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia come la norma sembra attribuire ampi margini di discrezionalità al futuro decreto ministeriale nell'individuazione tanto delle aliquote che dei prodotti su cui intervenire, rendendo in ipotesi complessi i profili di attuazione.

La Relazione tecnica ricorda la complessità dell'imposizione fiscale sui prodotti da fumo, a cui concorrono l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto; in modo analogo si procede per i sucedanei di tali prodotti, con la differenza che, in luogo dell'accisa, opera un'imposta di consumo. La complessità è arricchita dal fatto che, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, le basi imponibili di riferimento comprendono, oltre all'accisa, anche l'aggio per i distributori e il compenso dei produttori. Il prezzo di vendita al consumatore finale è articolato pertanto in quattro componenti: IVA, accisa, aggio, compenso del produttore.

La combinazione dei diversi fattori che interagiscono fra loro comporta che all'aumentare del prelievo a titolo IVA gli effetti, in termini di aumenti dei prezzi unitari finali, sono più che proporzionali; dal lato della domanda, soprattutto in periodi

di congiuntura economica negativa, si verificano effetti di tipo contrattivo, con conseguente riduzione dei gettiti erariali complessivi.

La forte reattività dei consumi complessivi al prezzo e il conseguente calo del gettito dipendono dal riposizionamento della domanda sui prezzi bassi, e dallo spostamento verso altri prodotti da fumo a minor prezzo (trinciati per sigarette), consumi alternativi (sigarette elettroniche) e consumi illegali (contrabbando e contraffazione).

Ad evitare tali effetti, la disposizione in esame introduce - prosegue la Relazione - un meccanismo dinamico di intervento in via amministrativa, entro una fascia percentuale limite predefinita, da azionare se ed in quanto effettivamente opportuno, diretta a variare le aliquote di prelievo - a titolo di accisa ovvero di imposta di consumo - tali da incidere in modo positivo sulle dinamiche dei prezzi, nell'ottica di frenarne la possibile crescita e di evitare contrazioni sul lato della domanda.

L'Allegato 1 al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi ([D.Lgs. n. 504 del 1995](#)) indica le seguenti aliquote di accisa sui prodotti da fumo:

- a) sigari 23,00%;
- b) sigaretti 23,00%;
- c) sigarette 58,50%;
- d) tabacco da fumo:
 - 1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;
 - 2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
- e) tabacco da fiuto 24,78%;
- f) tabacco da masticare 24,78%;

Si ricorda che la sigaretta elettronica è stata recentemente assoggettata ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico (ai sensi dell'art. 11, comma 22, del [D.L. n. 76 del 2013](#)).

Si ricorda altresì che l'articolo 14 del [decreto-legge n. 91 del 2013](#), al comma 3, ha previsto che sia incrementato, a partire dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo, in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni annui a partire dal medesimo anno.

L'incremento verrà fissato con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013. La norma prevede inoltre che il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.

Articolo 2, commi 19 e 20
(Imposta di sbarco nelle isole minori)

19. Il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«3-*bis*: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per

l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali.»

20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'**articolo 2 ai commi 19 e 20** modifica la disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali: in particolare si incrementa la misura massima dell'imposta (portata a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e si ampliano le finalità a cui può essere destinata agli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Più in dettaglio, il **comma 19** novella il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del [decreto legislativo n. 23 del 2011](#)⁶⁵, diretto a disciplinare l'imposta di sbarco sulle isole minori.

Si ricorda che il comma 3-*bis* dell'articolo 4 citato (introdotto dall'articolo 4, comma 2-bis, del [decreto-legge n. 16 del 2012](#)⁶⁶) consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

L'imposta, nel testo previgente, si applica nella misura massima di 1,50 euro ed è riscossa dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea unitamente al prezzo del biglietto.

L'imposta non è dovuta:

- dai soggetti residenti nel comune;
- dai lavoratori (intendendosi persone che si recano nell'isola per motivi di lavoro);
- dagli studenti pendolari (cioè studenti non residenti che si recano nell'isola per motivi di studio);
- dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria (IMU) e che sono parificati ai residenti (cioè dai possessori di seconde case presenti sull'isola e relativo nucleo familiare).

La disposizione precisa inoltre che la compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta (compagnia di navigazione) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato (articolo 13, [D.Lgs. n. 471 del 1997](#)). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione, oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471

⁶⁵ *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*

⁶⁶ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*

del 1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica la normativa vigente in materia di notifica e accertamento dei tributi locali (articolo 1, commi da 158 a 170, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)).

I comuni possono prevedere nel proprio regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Il testo in esame modifica il comma 3-*bis* nel modo seguente:

- si ampliano le finalità a cui può essere destinato il tributo, che oltre ad interventi in materia di turismo e di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, può essere destinato ad interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- viene aumentata (da 1,50 euro a 2,50 euro) la misura massima dell'imposta, specificando che questa si applica ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola;
- si introduce la possibilità per i comuni di aumentare l'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo;

la norma, che riproduce peraltro una dizione già vigente, non sembra prevedere alcun parametro alla determinazione del limite temporale, che potrebbe pertanto estendersi anche considerevolmente;

- tra i soggetti autorizzati alla riscossione dell'imposta - oltre alle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea - si aggiungono i soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola;
- si introduce la possibilità di riscuotere l'imposta con diverse modalità - che il comune può stabilire con regolamento - in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.

Con il **comma 20** vengono fatti salvi i regolamenti comunali già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto (31 ottobre 2013) nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal precedente comma; entro il termine di approvazione del bilancio di previsione questi devono essere comunque resi conformi a tali disposizioni.

Si riporta qui di seguito il testo a fronte delle novelle apportate dal testo in esame al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 4	
<i>Imposta di soggiorno</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.</p> <p>La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.</p> <p>Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per</p>	<p>3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta e' riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui oggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 46 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la</p>

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 4	
<i>Imposta di soggiorno</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.</p> <p>Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.</p>	<p>sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali.</p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>66</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1107 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" - Edizione provvisoria
<u>67</u>	Documentazione di base	I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi
<u>68</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 1121 e 1120
<u>69</u>	Dossier	La disciplina delle aree protette: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna - Schede di sintesi e documentazione
<u>70</u>	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121. Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Relazione sulla spesa del 2012 (Doc. CLXIV, n. 6) - Profili di competenza dell'8 ^a Commissione permanente
<u>71</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati <i>Ed. provvisoria</i>
<u>72</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2014 A.S. n. 1120 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"; A.S. n. 1121 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016" Profili di competenza della 13 ^a Commissione
<u>73</u>	Dossier	Dossier del Servizio studi su A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121 Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Profili di competenza della 3 ^a Commissione permanente. Ed. provvisoria
<u>74</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - Ed. provvisoria
<u>75</u>	Dossier	Il riordino normativo sulle imprese artigiane (AA.SS. nn. 264, 268, 412 e 652)
<u>76</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1150 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" - Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".